



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

VINCA: PROCEDURE E METODI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA E PER LA SUA VALUTAZIONE

30 novembre 2016 – Sala Polifunzionale Valtagara in Marano di Valpolicella

Procedure e modalità operative in materia di valutazione di incidenza

Area Infrastrutture
Direzioni Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV

Direttore: dott. geol. Corrado Soccorso

Gruppo VINCA: dott. Gianluca Salogni, dott. Mattia Vendrame, dott. geol. Matteo Turlon, dott. arch. Fabio Vianello

Allegati alla presentazione

1. valutazione appropriata
2. programma di monitoraggio
3. normativa relativa al danno ambientale e ai reati penali
4. elenco degli habitat di interesse comunitario riconosciuti sul territorio regionale
5. elenco delle specie di interesse comunitario riconosciute sul territorio regionale
6. specie tutelate dalla L.R. 53/1974

Direttiva 92/43/Cee e ss.mm.ii. - articolo 6

...

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

Direttiva 92/43/Cee e ss.mm.ii. - articolo 6

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. - articolo 5 - Valutazione di incidenza

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. - articolo 5 - Valutazione di incidenza

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. - articolo 5 - Valutazione di incidenza

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. - articolo 5 - Valutazione di incidenza

Allegato G (previsto dall'art. 5, comma 4) CONTENUTI DELLA RELAZIONE
PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI

1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarità con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti, per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. - articolo 5 - Valutazione di incidenza

Allegato G (previsto dall'art. 5, comma 4) CONTENUTI DELLA RELAZIONE
PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto
CORINE LAND COVER

D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. - articolo 5 - **Valutazione di incidenza**

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. - articolo 5 - Valutazione di incidenza

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. - articolo 5 - Valutazione di incidenza

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) modifica al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

comma 363

Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici.

L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni

Legge 221/2015 (*green economy*)

modifica al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

art. 57 - Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria

1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

1. PREMESSA

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza, ossia una procedura che individui e valuti gli effetti che ogni piano, progetto o intervento può avere, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti medesimi.

Precisamente i siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

La procedura per la valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavità naturali e il territorio regionale all'esterno di tali siti sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000 e sulla base degli appositi monitoraggi che ne permettono l'identificazione ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 92/43/Cee.

Ogni autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, progetto o intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

3. LA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La procedura di valutazione di incidenza ha carattere endoprocedimentale rispetto al procedimento amministrativo di approvazione del piano, progetto o intervento cui inerisce.

Ha inizio su istanza del proponente o dell'autorità procedente con la presentazione dello studio per la valutazione di incidenza; segue una fase istruttoria nella quale l'autorità competente può chiedere integrazioni o chiarimenti; si conclude con un atto di valutazione che assume efficacia vincolante per l'autorità competente ai fini dell'approvazione finale del piano, progetto o intervento.

La procedura di valutazione deve essere svolta nei modi e nei termini di cui ai paragrafi successivi.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

3.1. AUTORITÀ COMPETENTI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La disciplina in materia di valutazione di incidenza è di competenza della Regione cui spetta anche l'individuazione delle autorità competenti per la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi (art. 5, c. 5, del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.).

La valutazione di incidenza, da effettuarsi nei modi e nei termini di cui al presente allegato A, è svolta dall'autorità pubblica competente all'approvazione del piano, progetto o intervento.

La valutazione di incidenza costituisce parte integrante del provvedimento finale di approvazione del piano, progetto o intervento.

Per i piani, progetti o interventi di cui al paragrafo 2.2, l'autorità competente all'approvazione verifica l'effettiva non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza e ne dà evidenza nell'atto di approvazione o autorizzazione.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

All'interno dell'amministrazione regionale, l'autorità competente per la valutazione di incidenza è il Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza cui spetta la valutazione, sulla base degli studi elaborati, nei seguenti casi:

1. piani, progetti o interventi il cui proponente o l'autorità procedente siano lo Stato, enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato che ne facciano richiesta attraverso i competenti Ministeri;
2. piani, progetti o interventi che prevedono **misure di compensazione** di cui all'articolo 5, comma 9, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
3. casi di procedura di infrazione relativi alle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
4. piani o linee guida che individuano progetti o interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza, il cui proponente o autorità procedente sia un ente pubblico;
5. interventi che non sono sottoposti ad alcun regime autorizzativo o approvativo e che non sono ricompresi tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, ma che possono interferire con i siti della rete Natura 2000.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

In tutti questi casi, l'istanza di valutazione, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di approvazione, deve essere trasmessa dall'autorità competente per l'approvazione del piano, progetto o intervento, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, tutta la documentazione predisposta per la procedura di valutazione di incidenza.

Nell'ipotesi in cui il piano, progetto o intervento sia sottoposto a VAS o VIA, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10, comma 3, del D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorità competente per il procedimento di VAS o VIA svolge anche le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

3.1.1 ENTI GESTORI DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Nei casi previsti dall'allegato D, l'autorità competente per l'approvazione acquisisce preventivamente il parere dell'Ente gestore delle Aree Naturali protette. A tal fine, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, l'autorità competente per l'approvazione invia all'Ente gestore lo studio per la valutazione di incidenza, le autocertificazioni degli estensori dello studio, gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto o intervento.

L'Ente gestore delle Aree Naturali Protette ha facoltà di esprimere il proprio parere entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dello studio, decorsi i quali se ne prescinde.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Tale parere, non vincolante, è richiesto esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- l'area oggetto di valutazione interessa le aree naturali protette e risulta compresa nell'ambito disciplinato da un piano di gestione dei siti della rete Natura 2000 approvato;
- l'area oggetto di valutazione interessa le aree naturali protette il cui Piano Ambientale ha recepito i contenuti di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

Il parere è espresso esclusivamente per evidenziare gli elementi contrastanti con le tutele definite nel piano di gestione dei siti della rete Natura 2000 o nel Piano Ambientale per gli habitat e per le specie inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

3.2. ALTRI COMPITI DELL'AUTORITÀ REGIONALE COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

All'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza spetta, inoltre, l'esercizio dei seguenti compiti:

- rilascio dell'esito della procedura istruttoria per la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi di competenza di altre strutture regionali che ne facciano specifica richiesta;
- esame e espressione dell'esito istruttorio sui programmi di monitoraggio elaborati ai sensi del paragrafo 2.1.3 e sulle varianti proposte alle misure di compensazione relativi a piani, progetti e interventi già approvati dall'autorità competente;
- controllo e validazione sull'esecuzione dei monitoraggi di cui al paragrafo 2.1.3 del presente allegato, valutazione dei dati prodotti e dell'elaborazione dei risultati, verifica del raggiungimento degli obiettivi, messa a disposizione delle risultanze del monitoraggio agli organi istituzionali competenti, anche per un loro eventuale inoltro alla Commissione europea;
- esame e formulazione del provvedimento relativamente a piani, progetti o interventi per i quali la Commissione europea o il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, hanno chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

3.3 TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Nel caso di piani, progetti o interventi l'autorità competente per la valutazione di incidenza effettua la valutazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello studio di incidenza.

L'autorità competente per la valutazione di incidenza può chiedere una sola volta integrazioni allo studio per la valutazione di incidenza e il termine per la valutazione decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'autorità medesima. L'autorità competente può sospendere, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, il termine per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa e direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Il termine di effettuazione della valutazione di incidenza è ricompreso in quelli previsti per le procedure di VAS e VIA, e relative verifiche di assoggettabilità.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

3.4 ELENCO DEGLI ELABORATI DA PRESENTARE

Gli elaborati da presentare per la procedura di valutazione di incidenza sono:

1. lo studio per la valutazione di incidenza;
2. la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000) qualora non già in possesso dell'autorità competente;
3. la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F;
4. il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza;
5. gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento;

OPPURE

- la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza di cui all'allegato E (da presentare solamente per i casi elencati al paragrafo 2.2) con l'apposita relazione tecnica

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Tali elaborati, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), devono essere inoltrati a mezzo PEC e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09.

Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata da un supporto digitale.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

3.4 ELENCO DEGLI ELABORATI DA PRESENTARE

MOLTA ATTENZIONE VA POSTA ALLA PRESENZA E CORRETTEZZA DEI FILE VETTORIALI:

1. devono sempre essere presenti almeno quelli relativi alle fasi 2.1, 2.2 e 2.3 (eventualmente 3.1) in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali e in un sistema di riferimento che ne consenta la corretta localizzazione e visualizzazione (in particolare i file della fase 2.2 devono sempre rappresentare i seguenti attributi: **identificativo (ID), estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento**, un eventuale campo note; i file della fase 2.3: **estensione, durata**)
2. è necessario che i dati vettoriali siano **topologicamente corretti**
3. è necessario che venga fornito il metadato secondo lo standard “RNDDT - DM 10 novembre 2011”(coerente con le specifiche INSPIRE - direttiva 2007/2/Ce)
[per la corretta compilazione del metadato si può far riferimento al seguente link:
<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati>]

dati in formato vettoriale

Fase 2.1 - le aree in cui si applicano le determinazioni dei piani e alle aree direttamente interessate da progetti e interventi;

Fase 2.2 - ciascuno dei fattori di perturbazione riconosciuto e conseguente al piano, progetto, intervento (allegato B);

Fase 2.3 - limiti spaziali dell'analisi;

Fase 3.1 - eventuali rilievi e dati raccolti su habitat e specie (acquisiti in accordo con par. 2.1.3 dell'allegato A)

caratteristiche dei dati in formato vettoriale

- *formato vettoriale per i sistemi informativi geografici (shape file)*
- *conformi con le specifiche cartografiche regionali (sistema di riferimento esplicito (preferito ETRF2000), DGR 1066/07)*
- *topologicamente corretti (no: duplicates, gaps, invalid geometries, overlap)*
- *congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare (area, linea, punto)*
- *metadati (<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati>):*
 - metadati (MD_Metadata)
 - rappresentazione spaziale dei dati (MD_SpatialRepresentation)
 - sistema di riferimento (MD_ReferenceSystem)
 - identificazione (MD_Identification)
 - identificazione dei dati (MD_DataIdentification)
 - distribuzione (MD_Distribution)
 - qualità dei dati (MD_DataQuality)

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

4. MONITORAGGIO EX ART. 17 DIRETTIVA 92/43/Cee

Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee, l'autorità competente all'approvazione di piani, progetti o interventi, entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento, invia all'autorità regionale per la valutazione di incidenza copia digitale contenente lo studio per la valutazione di incidenza, le autocertificazioni degli estensori dello studio, la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale, gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto o intervento oltre al provvedimento di conclusione del procedimento comprensivo della valutazione di incidenza

PER INOLTARE LE PRATICHE OCCORRE:

1. fare una lettera accompagnatoria FIRMATA e PROTOCOLLATA ad oggetto: "VINCA D.G.R. 2299/2014 -Monitoraggio ex art. 17 direttiva 92/43/Cee:" poi in alternativa "piano/progetto/intervento denominato" e denominazione del piano/progetto/intervento – LA NOTA NON DEVE ESSERE COMPRESSA (zip, rar o altro)
2. allegare alla nota tutti gli elaborati che possono anche essere compressi (studio, file vettoriali, istruttoria tecnica, provvedimento, elaborati del piano-progetto-intervento...)
3. indirizzare a dip.territorio@pec.regione.veneto.it e NON a protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

ELENCO DEGLI ELABORATI PRESENTATI DAL PROPONENTE DA INVIARE

1. lo studio per la valutazione di incidenza;
2. la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000) qualora non già in possesso dell'autorità competente;
3. la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F;
4. gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento;

ELENCO DEGLI ATTI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DA INVIARE

1. relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza
2. atto conclusivo, che richiama gli esiti della valutazione di incidenza (**ATTENZIONE NON SI APPROVA LO STUDIO, MA SI EFFETTUA LA VALUTAZIONE CHE PUO' AVERE ESITO POSITIVO, ANCHE CON PRESCRIZIONI, O NEGATIVO**)

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

5. VIGILANZA E INDIRIZZO

Nell'esercizio delle attività assegnate, gli enti debbono osservare le delibere, direttive e atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Giunta regionale in materia di valutazione di incidenza, nonché le istruzioni e direttive statali.

In caso di riscontrata omissione o difformità rispetto alle disposizioni statali e comunitarie in materia, l'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza informa tempestivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il seguito di competenza.

Dati e cartografia

1. formulario standard (standard data form)
2. cartografia degli habitat e habitat di specie
3. distribuzione delle specie

Cartografia e dati

<http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie>

[<http://natura2000.eea.europa.eu/>; <http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-6>]

All'indirizzo ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/ si possono scaricare:

- 1) schede e mappe di SIC, ZSC e ZPS, organizzate per regioni amministrative;
- 2) le cartografie in formato shapefile dei SIC delle ZSC e delle ZPS. Tutti i dati sono in proiezione UTM, fuso 32, datum WGS84;
- 3) il database N2000IT_2015.mdb relativo alle schede di tutti i SIC, ZSC e ZPS.

N. B.: Le schede e le cartografie fanno riferimento all'invio alla Commissione Europea di gennaio 2016.

- Per la lettura del database si può scaricare il software Natura2000 dal sito europeo http://biodiversity.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/N2000_software.

- Limitazioni d'uso: la proprietà dei dati è del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e delle Regioni e Province Autonome, ognuna per i dati relativi al suo territorio. I dati possono essere utilizzati solo per fini non commerciali, previa citazione della fonte. E' vietata la distribuzione, l'adattamento e ogni altra modifica

Cartografia e dati

<http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-12-database-birds-directive-2009-147-ec>

Reporting under Article 12 of the Birds Directive (period 2008-2012) – Status and trends of bird populations

[Dataset contains a support version of tabular data as reported by Member States, targeted for the assessment process by the experts of the Article 12 birds population status at the European level for the 2008-2012 reporting period, along with the associated MAES table]

<http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1>

Reporting under Article 17 of the Habitats Directive (period 2007-2012) – Conservation status of habitat types and species

[Dataset contains a support version of tabular data as reported by Member States, targeted for the assessment process by the experts of the Article 17 conservation status of habitat types and species at the European level for the 2008-2012 reporting period, along with the associated MAES table]

MAES table - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services [*for reporting on state and trends of biodiversity from an ecosystem perspective, information on the association of species and habitat types to ecosystems is required*]

Cartografia degli habitat: distribuzione

 **REGIONE DEL VENETO**

Ricerca nel sito... **CERCA**

la REGIONE PERCORSI SERVIZI BANDI, AVVISI e CONCORSI BOLLETTINO UFFICIALE NORMATIVA UR

AMBIENTE E TERRITORIO TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DEL VENETO

Assessorati Contatta gli uffici Dalla A alla

[Home](#) • [Vas-Via-Vinca-Nuvv](#) • [Coordinamento Vas Vinca Nuvv](#) • [vinca](#) • [i siti del veneto](#)

I siti del Veneto

Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono complessivamente **128 siti di rete Natura 2000**, con **67 ZPS** e **102 SIC** variamente sovrapposti.

La superficie complessiva è pari a 414.675 ettari (**22,5% del territorio regionale**) con l'estensione delle ZPS pari a 359.882 ettari e quella dei SIC a 369.882 ettari.

1. I siti della [Provincia di Belluno](#)
2. I siti della [Provincia di Padova](#)
3. I siti della [Provincia di Rovigo](#)
4. I siti della [Provincia di Treviso](#)
5. I siti della [Provincia di Venezia](#)
6. I siti della [Provincia di Verona](#)
7. I siti della [Provincia di Vicenza](#)

- Vai alla sezione [download](#)

VINCA

Cartografia
Convegni
I siti del veneto
Manuali e guide
Normativa

Novità

Recentemente il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ha licenziato l'aggiornamento delle schede formulario standard dei siti della rete Natura 2000, adeguandole al nuovo form definito con la decisione della Commissione Europea del 11 luglio 2011.

Collegati da [qui](#) alla sezione del sito web del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare da cui poter scaricare la documentazione e reperire altre risorse informative.

Da queste pagine invece è possibile scaricare per ciascun sito NATURA 2000 un file in formato zip o rar contenente la seguente documentazione conforme alla [D.G.R. n. 1180 del 18 aprile 2006](#), alla [D.G.R. n. 441 del 27 febbraio 2007](#), alla [D.G.R. n. 4059 del 11 dicembre 2007](#) e alla [D.G.R. n. 4003 del 16 dicembre 2008](#):

- [perimetro del sito in formato shape e dxf](#), scheda formulario standard del sito in formato pdf e xls;
- [perimetro degli habitat e habitat di specie in formato shape](#) approvati con [D.G.R. 3873/2005](#), [D.G.R. 3919/2007](#), [D.G.R. 1125/2008](#), [D.G.R. 4240/2008](#) e con [D.G.R. 2816/2009](#). (al fine di un suo corretto utilizzo, si esorta alla lettura della circolare esplicativa del [8 maggio 2009](#))

Inoltre è possibile scaricare/consultare:

- l'elenco dei comuni, organizzato per province, nel cui territorio ricade parzialmente o interamente uno o più siti della rete NATURA 2000 (Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo);
- il [Quadro d'unione dei perimetri dei siti SIC e ZPS](#) della Regione Veneto, scala 1:250.000, [formato pdf - 2 Mb e dimensioni 86x112 cm];
- i [perimetri dei siti SIC e ZPS della Regione Veneto in formato shape](#) - 2.725 kb;
- i [perimetri dei siti SIC e ZPS della Regione Veneto in formato dxf](#) - 3.770 kb.

Data ultimo aggiornamento: 20/11/2014



<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/i-siti-del-veneto>

Cartografia degli habitat: distribuzione

REGIONE DEL VENETO Ricerca nel sito... CERCA

la REGIONE PERCORSI SERVIZI BANDI, AVVISI e CONCORSI

AMBIENTE E TERRITORIO TUTELA D

Home • Vas-Via-Vinca-Nuvv • Coordinamento Vas Vinca Nuvv • vinca • i siti del veneto

I siti del Veneto

Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono complessivamente **128 siti di rete Natura 2000** con **67 ZPS** e **102 SIC** variamente sovrapposti.
La superficie complessiva è pari a 414.675 ettari (22,5% del territorio regionale) con l'estensione delle ZPS pari a 359.882 ettari e quella dei SIC a 369.882 ettari.

1. I siti della [Provincia di Belluno](#)
2. I siti della [Provincia di Padova](#)
3. I siti della [Provincia di Rovigo](#)
4. I siti della [Provincia di Treviso](#)
5. I siti della [Provincia di Venezia](#)
6. I siti della [Provincia di Verona](#)
7. I siti della [Provincia di Vicenza](#)

▪ Vai alla sezione [download](#)

REGIONE DEL VENETO Ricerca nel sito... CERCA

la REGIONE PERCORSI SERVIZI BANDI, AVVISI e CONCORSI BOLLETTINO UFFICIALE NORMATIVA URP

AGRICOLTURA E FORESTE

IL SETTORE PRIMARIO DEL VENETO

Assessorati Contatta gli uffici Bandi Avvisi Modulistica Dalla A alla Z

Home • Agricoltura e Foreste • Parchi Biodiversità e Foreste • Reti ecologiche e Biodiversità • I siti del Veneto • I siti della Provincia di Verona

I siti del Veneto

Provincia di Verona

Estensione complessiva (in ettari): 22.915
Percentuale complessiva del territorio provinciale: 7%
Numero di ZPS (tra parentesi i siti interprovinciali): 12 (1)
Estensione di ZPS (in ettari): 15.945
Percentuale di ZPS del territorio provinciale: 5%
Numero di SIC (tra parentesi i siti interprovinciali): 19 (2)
Estensione di SIC (in ettari): 22.915
Percentuale di SIC del territorio provinciale: 7%

Albaredo d'Adige: [IT3210042](#)
Angiari: [IT3210042](#)
Bardolino: [IT3210007](#)
Belfiore: [IT3210042](#)
Bonavigo: [IT3210042](#)
Bosco Chiesanuova: [IT3210040](#)
Brentino Belluno: [IT3210041](#), [IT3210043](#)
Brenzono: [IT3210004](#), [IT3210039](#)
Bussolengo: [IT3210043](#)
Caprino Veronese: [IT3210039](#), [IT3210041](#)
Casaleone: [IT3210016](#)
Castagnaro: [IT3210042](#)
Castelnuovo del Garda: [IT3210018](#)
Cavaion Veronese: [IT3210043](#)

I SITI DEL VENETO

Rete Natura 2000 Download
I siti della Provincia di Belluno
I siti della Provincia di Padova
I siti della Provincia di Rovigo
I siti della Provincia di Treviso
I siti della Provincia di Venezia
I siti della Provincia di Vicenza
I siti della Provincia di Verona

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/i-siti-della-provincia-di-verona>

Cartografia degli habitat: distribuzione

REGIONE DEL VENETO

la REGIONE PERCORSI SERVIZI BANDI, AVVISI e CONCORSI BOLLETTINO UFFICIALE NORMATTIVA URP

AMBIENTE E TERRITORIO

Home • Vas-Via-Vinca-Nuvv • Coordinamento Vas Vinca

AGRICOLTURA E FORESTE

Assessorati Contatta gli uffici Bandi

Home • Agricoltura e Foreste • Parchi Biodiversità e Foreste • Reti ecologiche e Biodiversità • I siti del Veneto • I siti della Provincia di Belluno • I siti della Provincia di Padova • I siti della Provincia di Rovigo • I siti della Provincia di Treviso • I siti della Provincia di Venezia • I siti della Provincia di Vicenza • I siti della Provincia di Verona

I siti del Veneto

Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono complessivamente con **67 ZPS** e **102 SIC** variamente sovrapposti. La superficie complessiva è pari a 414.675 ettari (22,5% del territorio) e l'estensione delle ZPS pari a 359.882 ettari e quella dei SIC a 369.882 ettari.

1. I siti della [Provincia di Belluno](#)
2. I siti della [Provincia di Padova](#)
3. I siti della [Provincia di Rovigo](#)
4. I siti della [Provincia di Treviso](#)
5. I siti della [Provincia di Venezia](#)
6. I siti della [Provincia di Verona](#)
7. I siti della [Provincia di Vicenza](#)

Vai alla sezione [download](#)

I siti del Veneto - download

| Tipo | Codice | Denominazione | Ettari | Provincia | Download |
|------------|---------------------------|--|--------|-----------|--|
| SIC | IT3210002 | Monti Lessini: cascate di Molina | 233 | Verona | perimetro e schede cartografia |
| SIC ZPS | IT3210003 | Laghetto del Frassinò | 78 | Verona | perimetro e schede cartografia |
| SIC | IT3210004 | Monte Luppia e P.ta San Vigilio | 1037 | Verona | perimetro e schede cartografia |
| SIC ZPS | IT3210006 | Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora | 171 | Verona | perimetro e schede cartografia |
| SIC | IT3210007 | Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda | 676 | Verona | perimetro e schede cartografia |
| SIC | IT3210008 | Fontanili di | 118 | Verona | perimetro e schede |

I SITI DEL VENETO

- [Rete Natura 2000 Download](#)
- [I siti della Provincia di Belluno](#)
- [I siti della Provincia di Padova](#)
- [I siti della Provincia di Rovigo](#)
- [I siti della Provincia di Treviso](#)
- [I siti della Provincia di Venezia](#)
- [I siti della Provincia di Vicenza](#)
- [I siti della Provincia di Verona](#)

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/rete-natura-2000-download>

Cartografia degli habitat: distribuzione

The image shows a screenshot of the Regione del Veneto website, specifically the 'AGRICOLTURA E FORESTE' section. The page title is 'I siti del Veneto - download'. A table lists various sites with columns for 'Tipo', 'Codice', 'Denominazione', 'Ettari', 'Provincia', and 'Download'. A yellow dashed box highlights the 'Download' column, which contains links for 'perimetro e schede' and 'cartografia'. A yellow dashed box also highlights a file explorer window showing a list of files related to the site IT3210002, including shapefiles (.shx, .shp, .sbx), a project file (.prj), a database file (.dbf), a symbol file (.sbn), an Excel spreadsheet (.xls), a PDF file (.pdf), a drawing file (.dwg), and another database file (.dbf).

REGIONE DEL VENETO

la REGIONE PERCORSI SERVIZI BANDI, AVVI

AMBIENTE E TERRITORIO

Home • Vas-Via-Vinca-Nuvv • Coordinamento Vas Vinca

AGRICOLTURA E FORESTE

Assessorati

Home • Agricoltura e Foreste • Parchi Biodiversità e Foreste • R

I siti del Veneto

Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono complessivamente con **67 ZPS** e **102 SIC** variamente sovrapposti. La superficie complessiva è pari a 414.675 ettari (22,5% del territorio) e l'estensione delle ZPS pari a 359.882 ettari e quella dei SIC a 369.882 ettari.

1. I siti della [Provincia di Belluno](#)
2. I siti della [Provincia di Padova](#)
3. I siti della [Provincia di Rovigo](#)
4. I siti della [Provincia di Treviso](#)
5. I siti della [Provincia di Venezia](#)
6. I siti della [Provincia di Verona](#)
7. I siti della [Provincia di Vicenza](#)

▪ Vai alla sezione [download](#)

I siti del Veneto - download

| Tipo | Codice | Denominazione | Ettari | Provincia | Download |
|------------|---------------------------|--|--------|-----------|---|
| SIC | IT3210002 | Monti Lessini: cascate di Molina | 233 | Verona | perimetro e schede cartografia |
| SIC ZPS | IT3210003 | Laghetto del Frassinò | 78 | Verona | perimetro e schede cartografia |
| SIC | IT3210004 | Monte Luppia e P.ta San Vigilio | 1037 | Verona | perimetro e schede cartografia |
| SIC ZPS | IT3210006 | Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora | 171 | Verona | perimetro e schede cartografia |
| SIC | IT3210007 | Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda | 676 | Verona | perimetro e schede cartografia |
| SIC | IT3210008 | Fontanili di | 118 | Verona | perimetro e schede |

[I SITI DEL VENETO](#)

Rete Natura 2000 Download

- I siti della Provincia di Belluno
- I siti della Provincia di Padova
- I siti della Provincia di Rovigo
- I siti della Provincia di Treviso
- I siti della Provincia di Venezia
- I siti della Provincia di Vicenza
- I siti della Provincia di Verona**

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/rete-natura-2000-download>

Cartografia degli habitat: distribuzione

The image shows a screenshot of the Regione del Veneto website, specifically the 'AGRICOLTURA E FORESTE' section. The page displays a table of Natura 2000 sites with columns for 'Tipo', 'Codice', 'Denominazione', 'Ettari', and 'Provincia'. A yellow box highlights the 'Download' column, which contains links for 'perimetro e scheda cartografia'. A yellow arrow points from one of these links to a file explorer window showing the downloaded files: IT3210002_HA.dbf, IT3210002_HA.shp, and IT3210002_HA.shx. The URL at the bottom of the page is <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/rete-natura-2000-download>.

REGIONE DEL VENETO

la REGIONE PERCORSI SERVIZI BANDI, AVVISI e CONCORSI BOLLETTINO UFFICIALE NORMATTIVA URP

AMBIENTE E TERRITORIO

AGRICOLTURA E FORESTE

Assessorati Contatta gli uffici Bandi

Home • Agricoltura e Foreste • Parchi Biodiversità e Foreste • Reti ecologiche e Biodiversità • I siti della Provincia di Belluno • I siti della Provincia di Padova • I siti della Provincia di Treviso • I siti della Provincia di Venezia • I siti della Provincia di Verona

I siti del Veneto

Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono complessivamente con **67 ZPS** e **102 SIC** variamente sovrapposti. La superficie complessiva è pari a 414.675 ettari (22,5% del territorio) e l'estensione delle ZPS pari a 359.882 ettari e quella dei SIC a 369.882 ettari.

I siti del Veneto - download

| Tipo | Codice | Denominazione | Ettari | Provincia | Download |
|------|---------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--|
| SIC | IT3210002 | Monti Lessini: cascate di Molina | 233 | Verona | perimetro e scheda cartografia |

1. I siti della **Provincia di Belluno**

I SITI DEL VENETO

Rete Natura 2000 Download
I siti della Provincia di Belluno
I siti della Provincia di Padova
I siti della Provincia di Rovigo
I siti della Provincia di Treviso
I siti della Provincia di Venezia
I siti della Provincia di Vicenza
I siti della Provincia di Verona

Cartografia degli Habitat: contenuti

Disciplinare tecnico approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1066 del 2007 e elaborato al fine fornire ai differenti gruppi di lavoro degli standard di acquisizione ed archiviazione dell'informazione.

Oggetti cartografici (*feature class*):

- 1.Habitat Area:** elementi territoriali di natura areale identificabili alla scala di progetto
- 2.Habitat Linea:** elementi territoriali di natura areale non identificabili alla scala di progetto
- 3.Rilievo Fitosociologico:** stazioni di rilevamento fitosociologico funzionali all'identificazione di habitat e habitat di specie (scheda di rilevamento - scala Braun-Blanquet)
- 4.Stazione Floristica:** stazioni di pregio floristico riconosciute durante l'attività di rilevamento.
- 5.Stazione Faunistica:** stazioni di pregio faunistico riconosciute durante l'attività di rilevamento
- 6.Punto Foto:** punti di ripresa fotografica

Feature classes: Habitat Area-Linea

Attributi: obbligatori (30) e facoltativi (10)

| | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|
| A1 | ID | A16 | CON_FUNZ | F1 | EUNIS |
| A2 | MOSAICO | A17 | RIPRIST | F2 | C_BIOTOP |
| A3 | NATURA2K | A18 | CON_GLOB | F3 | HAB_IUCN |
| A4 | PRIOR | A19 | FEN_ATT | F4 | FIS_STR |
| A5 | CLC | A20 | V_TREND | F5 | SERIE_TE |
| A6 | N2K_MOS | A21 | C_TREND | F6 | SYNTAXON |
| A7 | AL_MOS | A22 | D_AT_FEA | F7 | PROB_CON |
| A8 | PER_DOM | A23 | D_MO_GEO | F8 | NOTE_CON |
| A9 | TIP_MOS | A24 | D_MO_TEM | F9 | STORIA |
| A10 | DEN_N2K | A25 | SUP_MQ | F10 | NOTE_ELAB |
| A11 | TIPO_SER | A26 | PERIM_MT | | |
| A12 | RAPPR | A27 | ACQUISIZ | | |
| A13 | VAL_FIT | A28 | AGGIORN | | |
| A14 | NATURA | A29 | SCALA | | |
| A15 | CON_STR | A30 | FOTO | | |

Manuali degli habitat

<http://vnr.unipg.it/habitat/>

The screenshot shows the 'Habitat Italia' website. At the top, there is a dark blue header with the text 'Habitat Italia' and a navigation menu: 'home collaboratori documenti archivio link tematici'. Below the header is a grid of images and text. The central element is a large green box with the title 'Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE' and its English translation 'Italian Interpretation Manual of the 92/43/EEC Directive habitats'. To the right of this box is a 'consulta il manuale' button. Below the main title, there are several smaller images and text blocks, including 'Torbiere basse alcaline' and a reference to 'Danelutto A.: La bassa torbiera alcalina (Ericastro-Schoenetum) con fioriture delle specie caratteristiche Erucastum palustre ed Armeria helodes (Flambro, UD)'. At the bottom of the page, there is a 'cookies' notice and a contact instruction: 'In caso di problemi contattare [il webmaster.](#)'.



INTERPRETATION MANUAL OF EUROPEAN UNION HABITATS

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf

Manuale italiano degli habitat

<http://vnr.unipg.it/habitat/>

1 di 4

Codice CORINE Biotopes [sono evidenziati in grassetto i codici già indicati nel Manuale EUR/27]

Codice EUNIS

Regione biogeografica di appartenenza: evidenzia se viene fatto un ampliamento rispetto alla distribuzione riportata nella Reference lists EUR/27 [in grassetto la regione biogeografica prevalente per l'habitat nel territorio italiano]

Descrizione generale dell'habitat: testo in lingua inglese, estratto integralmente dal Manuale d'interpretazione EUR/27

Frase diagnostica dell'habitat in Italia: riporta una sintetica descrizione della fisionomia, della struttura, della distribuzione e della sinecologia dell'habitat, comprendente anche l'inquadramento biogeografico e bioclimatico; ove possibile, è indicato il riferimento al piano bioclimatico in accordo con le definizioni utilizzate dalle singole regioni nella 'Carta delle Serie di vegetazione d'Italia' [Blasi C. (ed.), 2010. La Vegetazione d'Italia. Palombi editori]

Manuale italiano degli habitat

<http://vnr.unipg.it/habitat/>

2 di 4

Sottotipi e varianti (compilato se necessario): frase diagnostica degli eventuali sottotipi, preceduta dal corrispondente codice numerico di riferimento (codice Corine Biotopes) come indicato nel Manuale d'interpretazione EUR/27 [per eventuali sottotipi non presenti nel Manuale EUR/27, è inserito un numero romano progressivo dopo il codice dell'habitat; eventuali nuovi sottotipi individuati devono avere una valenza prevalentemente biogeografica e, quando possibile, corrispondere ad una tipologia Corine Biotopes; sono anche indicate eventuali varianti di carattere ecologico e floristico]

Combinazione fisionomica di riferimento: elenco essenziale che definisce in modo univoco la combinazione di specie (dominanti e/o frequenti) che caratterizzano l'habitat; include, oltre alle specie riportate nel Manuale EUR/27 presenti nel territorio italiano (evidenziate in grassetto), le entità necessarie alla diagnosi dell'habitat a livello nazionale; le specie caratterizzanti i sottotipi, qualora presenti, saranno seguite dal codice numerico relativo; sono anche indicate le specie con riferimento agli allegati II e IV della direttiva 92/43/Cee

Manuale italiano degli habitat

<http://vnr.unipg.it/habitat/>

3 di 4

Riferimento sintassonomico: caratterizzazione sintassonomica dell'habitat, utilizzando quale livello di maggior dettaglio l'alleanza o, quando necessario, la suballeanza; nel caso di interpretazioni ambigue o di incongruenze sintassonomiche di carattere regionale, sono forniti chiarimenti di maggior dettaglio [i syntaxa caratterizzanti i sottotipi devono essere corredati del relativo codice numerico]

Dinamiche e contatti: collocazione dell'habitat nel paesaggio vegetale, con riferimento alle analisi sinfitosociologiche e geosinfitosociologiche, in modo da evidenziare le relazioni con altri habitat mettendo in risalto le situazioni di mosaico più complesse; sono riportati, nell'ordine, i contatti seriali (dinamici) e quelli catenali che coinvolgono l'habitat, indicando tra parentesi il codice Natura 2000 corrispondente nel caso in cui questi contatti coinvolgano comunità riferibili ad altri habitat della Direttiva (se opportuno, è evidenziata l'esistenza di minacce di scomparsa dell'habitat come risultato delle naturali tendenze dinamiche di trasformazione)

Manuale italiano degli habitat

<http://vnr.unipg.it/habitat/>

4 di 4

Specie alloctone (facoltativo): evidenzia la vulnerabilità dell'habitat nei confronti di specie aliene invasive

Distribuzione dell'habitat in Italia: sono indicate le sigle delle regioni in cui l'habitat risulta segnalato in base alla banca dati del Ministero

Note: evidenziano eventuali carenze e incongruenze del Manuale d'interpretazione EUR/27 rispetto alla situazione italiana, notificando eventualmente il livello di priorità che l'habitat assume nel territorio italiano e motivando l'aggiunta o la rimozione di sottotipi rispetto a quelli elencati nel Manuale europeo; inoltre evidenziano i casi di possibile confusione con altri habitat, specificando le differenze e i criteri per distinguere i tipi

Riferimenti Bibliografici / Riferimenti Bibliografici online

Nomi dei compilatori con email

Prodromo della vegetazione italiana



HOME

PRODROMO

ELENCO
SYNTAXA

ELENCO
SPECIE

SERIE
DI VEGETAZIONE

HABITAT
NATURA 2000

EUNIS
HABITAT TYPES

PARCHI
NAZIONALI

PRODROMO DELLA VEGETAZIONE ITALIANA

Cerca syntaxa, specie, autori, etc



[Introduzione](#) | [Guida](#) | [Bibliografia](#) | [Glossario](#) | [Schema sintassonomico](#)

<http://www.prodromo-vegetazione-italia.org/>

Cartografia delle specie: distribuzione



REGIONE DEL VENETO

la REGIONE PERCORSI SERVIZI BANDI, AVVISI e CONCORSI BOLLE

AMBIENTE E TERRITORIO TUTELA DEL TER

Home • Vas-Via-Vinca-Nuvv • Coordinamento Vas Vinca Nuvv • vinca



La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione atto a garantire la coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della rete Natura 2000, a vari livelli (locale, nazionale e comunitario). Introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., consente l'esame delle interferenze di piani, progetti e interventi che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza quindi permette di verificare la sussistenza e la significatività di incidenze negative a carico di habitat o specie di interesse comunitario.

A livello regionale gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura dello studio per la Valutazione di Incidenza sono disciplinati con la [D.G.R. 3173/06](#).

- [Cartografia](#)
- [Convegni](#)
- [I Siti del Veneto](#)
- [Manuali e Guide](#)
- [Normativa e Giurisprudenza](#)
- [Monitoraggio M.n. S.F.](#)

Novità (aggiornamento 24/12/2014)

D.G.R. n. 2200 del 27 novembre 2014- Approvazione del database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6).

- **Allegato A** - database georiferito della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza, in formato file shape e sqlite

Di seguito si riporta in formato pdf la cartografia distributiva: [parte 1 - introduzione e obiettivi](#) (180 Kb), [parte 2 - Protozoa, Chromista, Plantae](#) (24 Mb), [parte 3 - Licheni, Funghi](#) (27 Mb), [parte 4 - Animalia](#) (55 Mb), [parte 5 - indice analitico](#) (250 Kb).

D.G.R. n. 2299 del 19 dicembre 2014- Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.

- **Allegato A** - Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee;
- **Allegato B** - Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- **Allegato C** - Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee;
- **Allegato D** - Elenco dei "Siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394"
- **Allegato E** - Modello per la dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di valutazione di incidenza;
- **Allegato F** - Modello di dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale;
- **Allegato G** - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione;

<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vinca>

Cartografia delle specie

D.G.R. n. 2200/2014


Trattasi di un primo database georiferito della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto che si basa su di una serie di progetti di iniziativa della Regione del Veneto e i cui esiti sono stati rielaborati in conformità con le banche dati fornite dalla Commissione europea a supporto del monitoraggio previsto dall'articolo 17 della direttiva Habitat e dell'articolo 12 della direttiva Uccelli.

Complessivamente sono ricomprese nel database 6897 specie, dei cinque regni della divisione degli Eukaryota (Cavalier-Smith, 2004)

Cartografia delle specie: reticolo

Rana latastei Boulenger, 1879
allegato: II-IV - direttiva 92/43/Cee e ss.mm.ii.

È stato scelto di selezionare e georiferire i dati dal 1980 in poi, fatto salvo pochi casi di specie prevalentemente tutelate per le quali possono essere presenti dati anteriori, e per ogni specie è stata segnalata la presenza sulla base di una griglia 10 x 10 km predisposta e gestita dalla DG Ambiente della Commissione europea e dall'Agencia europea dell'ambiente (<http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-referencegrids-2> - [http://www.eea.europa.eu/legal/copy right](http://www.eea.europa.eu/legal/copy-right))



aggiornato il 26 ottobre 2014

Cartografia delle specie: struttura dati

| CELLCODE | SPECIE | ENT_ANNO | ALLEGATI | PRIOR | N2K_CODE | DIR_NAME | ALT_NAME_S | NOTA | MAPTYPE | CATEGORIA | TAX_CODE |
|--------------|----------------------|-----------------------|----------|-------|----------|----------|---------------------|--------------------|--------------|-----------|----------|
| 10kmE440N250 | Scapania carinthi... | Scapania carinthi... | II | N | H-1394 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE444N254 | Sphagnum magell... | Sphagnum magell... | V | N | H-5226 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE444N254 | Sphagnum palustre | Sphagnum palust... | V | N | H-5230 | NULL | Sphagnum palust... | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE444N254 | Sphagnum subnit... | Sphagnum subnit... | V | N | H-5239 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE444N254 | Sphagnum subse... | Sphagnum subse... | V | N | H-5240 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE444N254 | Sphagnum warns... | Sphagnum warns... | V | N | H-5243 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE439N249 | Buxbaumia viridis | Buxbaumia viridis... | II | N | H-1386 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE446N256 | Buxbaumia viridis | Buxbaumia viridis... | II | N | H-1386 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE448N252 | Buxbaumia viridis | Buxbaumia viridis... | II | N | H-1386 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE450N255 | Buxbaumia viridis | Buxbaumia viridis... | II | N | H-1386 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE452N259 | Buxbaumia viridis | Buxbaumia viridis... | II | N | H-1386 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE452N260 | Buxbaumia viridis | Buxbaumia viridis... | II | N | H-1386 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE453N261 | Buxbaumia viridis | Buxbaumia viridis... | II | N | H-1386 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE451N259 | Hamatocaulis ver... | Hamatocaulis ver... | II | N | H-6216 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE452N259 | Hamatocaulis ver... | Hamatocaulis ver... | II | N | H-6216 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE455N253 | Hamatocaulis ver... | Hamatocaulis ver... | II | N | H-6216 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE442N254 | Orthotrichum rog... | Orthotrichum rog... | II | N | H-1387 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE453N261 | Dicranum viride | Dicranum viride (...) | II | N | H-1381 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE444N253 | Leucobryum glau... | Leucobryum glau... | V | N | H-1400 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE444N254 | Leucobryum glau... | Leucobryum glau... | V | N | H-1400 | NULL | NULL | NULL | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE445N258 | Diphasiastrum al... | Diphasiastrum al... | V | N | H-5183 | NULL | Lycopodium alpin... | Introduced_Art1... | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE446N257 | Diphasiastrum al... | Diphasiastrum al... | V | N | H-5183 | NULL | Lycopodium alpin... | Introduced_Art1... | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE446N258 | Diphasiastrum al... | Diphasiastrum al... | V | N | H-5183 | NULL | Lycopodium alpin... | Introduced_Art1... | Distribution | Plantae | 003P |
| 10kmE446N260 | Diphasiastrum al... | Diphasiastrum al... | V | N | H-5183 | NULL | Lycopodium alpin... | Introduced_Art1... | Distribution | Plantae | 003P |

Cartografia delle specie

CELLCODE: *la codifica della cella secondo lo standard europeo*

SPECIE: *il binomio latino che identifica la specie*

ENT_ANNO: *l'entità: binomio latino, autore e anno*

ALLEGATI: *il numero dell'allegato delle direttive habitat e uccelli (quando pertinente) - sono significativi per valutazione di incidenza I, II, IV (e loro combinazioni varie) – tutte le altre specie possono essere significative nella misura delle funzioni*

PRIOR: *l'indicazione se la specie è prioritaria (Y)*

N2K_CODE: *la codifica alfanumerica delle direttive habitat e uccelli (quando pertinente)*

DIR_NAME: *il nome della specie come segnalato nelle direttive*

ALT_NAME_S: *i sinonimi più frequenti*

NOTA: *note dei servizi tecnici della Commissione europea*

MAPTYPE: *tipologia della mappa (sempre distribuzione)*

CATEGORIA: *regno*

TAX_CODE: *codice tassonomico (001P - protisti, 002C - cromisti, 003P - piante, 004F - funghi, 005I - invertebrati, 006F - pesci, 007A - anfibi, 008R - rettili, 009B - uccelli, 010M - mammiferi)*

habitat di specie: definizione

[art. 1 comma f, Direttiva 92/43/Cee]

Habitat di una specie corrisponde all'ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico

Habitats Classification Scheme (Version 3.1)

The habitat types listed below are standard terms used to describe the major habitat/s in which taxa occur. If recorded, these habitats are listed on the Fact Sheet page for each taxon under the Classification Schemes and Full Account tabs.

The three levels of the hierarchy are self-explanatory, as they use familiar habitat terms that take into account biogeography, latitudinal zonation and depth in marine systems. The inland aquatic habitats are based primarily on the classification system of wetland types used by the Ramsar Convention (see [Ramsar Wetland Type Classification System](#)). It is acknowledged that the classification scheme used here is not entirely satisfactory and a review of the scheme is needed. The attached [draft working document](#) provides a list of the habitat types with definitions, examples of alternative habitat terms especially those used in different parts of the world, and guidance notes on using the system.

1 Forest

- 1.1 Boreal Forest
- 1.2 Subarctic Forest
- 1.3 Subantarctic Forest
- 1.4 Temperate Forest
- 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
- 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
- 1.7 Subtropical/Tropical Mangrove Forest Vegetation Above Hi
- 1.8 Subtropical/Tropical Swamp Forest
- 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest



2 Savanna

- 2.1 Dry Savanna
- 2.2 Moist Savana

3 Shrubland


- 3.1 Subarctic Shrubland
- 3.2 Subantarctic Shrubland
- 3.3 Boreal Shrubland
- 3.4 Temperate Shrubland
- 3.5 Subtropical/Tropical Dry Shrubland
- 3.6 Subtropical/Tropical Moist Shrubland
- 3.7 Subtropical/Tropical High Altitude Shrubland
- 3.8 Mediterranean-type Shrubby Vegetation

habitat di specie: caso pratico



Bombina variegata [II-IV]

habitat di specie: caso pratico



Bombina variegata [II-IV]

Specie

allegato IV

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

- a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
- d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

Specie allegato IV

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:

a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;

b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

2.2 PIANI, PROGETTI E INTERVENTI PER I QUALI NON È NECESSARIA LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per *“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione”* dei siti della rete Natura 2000 *“ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti”* tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

Conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria al ricorrere delle seguenti condizioni:

- piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000;
- piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza autorizzati.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Ciò posto, si elencano i casi relativi a piani, progetti e interventi per i quali, singolarmente o congiuntamente ad altri piani non è necessaria la valutazione di incidenza:

1. piani, progetti e interventi da realizzarsi in attuazione del piano di gestione approvato del sito Natura 2000;
2. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
3. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione;
4. rinnovo di autorizzazioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione e in assenza di modifiche sostanziali;

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

5. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati [manufatti], che non comportino aumento di superficie occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d'uso, ad eccezione della modifica verso destinazione d'uso residenziale;
6. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
7. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
8. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del summenzionato art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza ***non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.***

Per **modifiche non sostanziali**, di cui al punto 3 dell'elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), l'incremento o la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura si applica a piani, progetti e interventi che non sono ricompresi nella precedente casistica e che da tali programmi derivino.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

In tutte le ipotesi di non necessità sopra illustrate, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non necessita di valutazione di incidenza, allegando a tale dichiarazione una relazione tecnica che definisca chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza di cui sopra.

È comunque fatta salva la facoltà dell'autorità competente di richiedere chiarimenti e integrazioni, al fine di effettuare le verifiche necessarie nonché di richiedere l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, motivando tale richiesta esclusivamente in relazione alle verificate esigenze di tutela degli habitat e delle specie inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, ovvero con l'evidenza che effetti significativi negativi siano possibili.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

2.3 PROFESSIONALITÀ COMPETENTI ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Lo studio per la valutazione di incidenza è, preferibilmente, predisposto da un gruppo interdisciplinare con competenze relative sia al piano, progetto o intervento proposto, sia rispetto ai valori tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

Lo studio è obbligatoriamente firmato in originale da professionisti con conoscenza ed esperienza specifica e documentabile riguardante gli habitat e le specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce e rispetto ai metodi di analisi e monitoraggio riferibili ai precedenti habitat e specie. Il possesso di effettive competenze in materia è comprovato dalla produzione, qualora non già in possesso dell'autorità competente, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (allegato G), comprensiva dell'indicazione, da parte degli interessati, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati indicati. La dichiarazione sostitutiva deve essere allegato separato dallo studio per la valutazione di incidenza consegnato.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Inoltre, per le finalità di cui all'art. 3-*sexies* del D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente, o suo delegato, allega allo studio una dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (allegato F) in cui dichiara che gli atti ed elaborati di cui si compone lo studio per la valutazione di incidenza, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all'esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il progetto, come disciplinati dal D.Lgs 30/2005 e ss.mm.ii.

Dichiara, altresì, di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione dello studio. Inoltre, ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, dichiara di aver preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e internazionali, in ordine all'utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio da parte di persone direttamente o indirettamente coinvolte. Infine, riconosce alla autorità competente e all'autorità regionale il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

PROFESSIONALITÀ COMPETENTI ALLA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

NON È RICHIESTA!

perciò lo stesso proponente (e chiunque altro) può compilare e firmare la dichiarazione

nel presentare la dichiarazione prevista dall'allegato E, NON sono mai necessari gli allegati F e G

D.G.R. 2299/2014 – Allegato E

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA - MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI
NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La/Il sottoscritto/a || nata/o a || prov. || il || e residente in || nel Comune di || prov.
|| CAP || tel. || fax || email

in qualità di || del piano – progetto – intervento denominato

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto
riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista
dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° del al punto / ai punti

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:

DATA || FIRMA

D.G.R. 2299/2014 – Allegato E

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA || FIRMA

D.G.R. 2299/2014 – Allegato E

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione.

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Il Titolare del trattamento è: || con sede in || Via || n. || CAP

Il Responsabile del trattamento è || con sede in || Via || n. ||CAP

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA _____ II DICHIARANTE

D.G.R. 2299/2014 – Allegato E

RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica può essere un elaborato del piano, progetto, intervento non espressamente realizzato ex novo, purché contenga gli elementi adeguati a chiarire la non necessità della valutazione

punto 1 - *piani, progetti e interventi da realizzarsi in attuazione del piano di gestione approvato del sito Natura 2000*: la relazione contiene gli estremi dell'atto di approvazione del piano di gestione e identifica le azioni del piano di gestione che il proponente intende portare avanti

punto 2 - *progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*: la relazione contiene gli estremi dell'atto di approvazione del piano, la relazione istruttoria che prevede tale riconoscimento e indica a quale dei progetti e interventi espressamente individuati e valutati corrisponde ciò che propone

D.G.R. 2299/2014 – Allegato E

RELAZIONE TECNICA

punto 3 - *modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione*: la relazione contiene gli estremi dell'atto che indica l'esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e spiega in che modo le modifiche non siano sostanziali

punto 4 - *rinnovo di autorizzazioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione e in assenza di modifiche sostanziali*: la relazione contiene gli estremi dell'atto che indica l'esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e spiega in che modo le modifiche non siano sostanziali

modifiche non siano sostanziali: modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), l'incremento o la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione

D.G.R. 2299/2014 – Allegato E

RELAZIONE TECNICA

punto 5 - progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non comportino aumento di superficie occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d'uso, ad eccezione della modifica verso destinazione d'uso residenziale: la relazione descrive l'intervento (es. relazione tecnico-illustrativa che accompagna il permesso a costruire)

punto 6 – piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza: la relazione contiene gli estremi dell'atto di approvazione del piano, la relazione istruttoria che prevede tale riconoscimento e indica a quale dei progetti e interventi espressamente individuati e valutati corrisponde ciò che propone

D.G.R. 2299/2014 – Allegato E

RELAZIONE TECNICA

punto 7 - *progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*: la relazione contiene gli estremi dell'atto di approvazione delle linee guida, la relazione istruttoria che prevede tale riconoscimento e indica a quale dei progetti e interventi espressamente individuati e valutati corrisponde ciò che propone

punto 8 - *programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*: la relazione contiene il programma di monitoraggio e l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

D.G.R. 2299/2014 – Allegato E

RELAZIONE TECNICA - COSA VERIFICARE

caso generale - *piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000* - l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza può essere quella riferibile al caso generale solo ed esclusivamente quando gli interventi non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce

1. presenza di habitat tutelati → su habitat o se gli effetti raggiungono l'habitat (effetti significativi negativi sono possibili) – se no è corretta
2. presenza di specie → se interessa direttamente la specie o i suoi habitat (effetti significativi negativi sono possibili) – se no è corretta
oppure è corretta anche se non interessa direttamente la specie (cronoprogramma) e non cambia l'idoneità dell'habitat di specie (verifica sul cambiamento di copertura del suolo rispetto all'idoneità delle specie)
[per l'idoneità si può fare utile riferimento a BioScore:
<http://www.bioscore.eu/download.html>]

D.G.R. 2299/2014 – Allegato E

P r o c e d u r a

La verifica della non necessità di valutazione di incidenza perciò comprende:

1. un piano, progetto o intervento che non necessita della valutazione (all. A, par. 2.2), accompagnato da una dichiarazione secondo l'allegato E e una relazione tecnica (con tutti gli altri documenti necessari per le procedure valutative richieste da tale procedimento)
2. una richiesta di approvazione di tale piano progetto o intervento presso l'Autorità competente deputata, che è responsabile della procedura
3. l'istruttoria finalizzata a dare seguito alla richiesta, che comprende la verifica della rispondenza della dichiarazione e l'eventuale integrazione di questa da parte del proponente o sulla base di dati provenienti da altre fonti
4. il provvedimento di autorizzazione (s.l.) che comprende esplicitamente la verifica della non necessità di valutazione di incidenza (nelle motivazioni del provvedimento)

Procedura

La valutazione di incidenza comprende:

1. un piano, progetto o intervento che necessita della valutazione, accompagnato da uno studio per la valutazione di incidenza che ne è parte integrante (con tutti gli altri documenti necessari per le procedure valutative richieste da tale procedimento)
2. una richiesta di approvazione di tale piano progetto o intervento presso l'Autorità competente deputata, che è responsabile della valutazione di incidenza
3. l'istruttoria finalizzata a dare seguito alla richiesta, che comprende l'esame dello studio presentato e l'eventuale integrazione di questo da parte del proponente o sulla base di dati provenienti da altre fonti
4. la valutazione di incidenza (vera e propria) che è esito dell'attività istruttoria condotta
5. il provvedimento di autorizzazione (s.l.) che comprende esplicitamente la valutazione di incidenza (motivazioni del provvedimento)
6. l'eventuale monitoraggio e follow-up (verifica del monitoraggio da parte dell'Autorità competente)

P r e m e s s e

Obbiettivi e scala delle valutazioni ambientali

1. quantificare l'estensione e lo stato-grado di conservazione delle risorse naturali e la loro possibilità di subire danni o perdite non riparabili
2. quantificare tutti i fattori (chimici, fisici, biologici, economici, sociali) rilevanti per il cambiamento di tale stato-grado di conservazione dovuti a ciò che è stato proposto
3. fornire previsioni (valutazione) obiettive, affidabili, verificabili e condivisibili (partecipazione - consultazione → concertazione)

P r e m e s s e

Il metodo scientifico è la modalità -razionale-, in questo momento storico, per raggiungere una conoscenza delle risorse naturali e dei processi che le coinvolgono oggettiva, affidabile, verificabile e condivisibile

Si basa su:

1. la raccolta di evidenze empiriche attraverso l'osservazione diretta in natura e l'esperimento in laboratorio (metodo sperimentale)
2. la formulazione di ipotesi e teorie in grado di spiegare quanto osservato

P r e m e s s e

Previsione - verifica degli effetti

1. identificare l'“unità biologica” che interessa la valutazione (individuo, popolazione, comunità, habitat, ecosistema, bioma, ...)
2. identificare i fattori che possono danneggiare tali unità
3. determinare come e quanto ciò che è stato proposto cambierà lo stato-grado di conservazione di tale unità alterando gli elementi abiotici, biologici e i processi (“unità strutturali e funzionali”) che la caratterizzano
4. essere in grado di distinguere tra i cambiamenti naturali, quelli dovuti da altri fattori di pressione antropici e quelli derivanti da ciò che si sta valutando

P r e m e s s e

Criteri che i metodi di valutazione dovrebbero rispettare:

1. documentare e presentare i **dati** a supporto della valutazione in modo che sia possibile comparare lo stato attuale con gli scenari futuri
2. avere **capacità predittive** e distinguere sulla base di quanto può avvenire naturalmente rispetto alle proposte attività
3. essere **applicabili** nella pratica, tenendo conto della disponibilità di dati, di tempi adeguati e dei costi
4. essere **accurati e precisi** a sufficienza per distinguere i differenti tipi di effetti e la loro importanza
5. fornire dati che abbiano un reale e **valido significato biologico**, comprensibili al decisore e ai cittadini interessati
6. essere **completi**, con la possibilità di miglioramento dell'efficienza basata su il progresso delle conoscenze scientifiche e sullo stato-grado di conservazione dei beni tutelati

P r e m e s s e

Le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce e i loro allegati, anche se scontano qualche limite, rappresentano una rivoluzione concettuale nell'approccio ai temi della conservazione della biodiversità e delle risorse naturali

Gli interventi sulle singole specie possono essere determinanti, ma il più delle volte, invece, non hanno efficacia se non integrati da interventi mirati alla conservazione degli habitat

Gli ecosistemi (compresi habitat e specie tutelati) non sono statici ed evolvono secondo tempi e modalità che possono essere, in larga misura, previsti, a livello di fenomeni naturali, almeno

Inoltre gli ecosistemi sono modificati o mantenuti (volontariamente o meno) dall'uomo con le sue attività

P r e m e s s e

L'approccio ecosistemico pur essendo basato su fenomeni misurabili del mondo reale include tuttavia astrazioni e limitazioni, a cominciare dal fatto che una definizione spaziale dei vari habitat e habitat di specie può essere arbitraria rispetto al fatto che gli ecosistemi manifestano una continuità funzionale (e concettuale) nello spazio e nel tempo

Tuttavia nelle valutazioni gli ecosistemi non sono usualmente (mai) trattati rispetto alla loro continuità funzionale

Decisione 2011/484/UE

Concetto Stato e Grado

Il grado di conservazione di habitat e specie è il parametro base e corrisponde:

1. per gli habitat, a quanto osservato nella singola porzione unitaria (tessera-patch in ambiente GIS)
2. per le specie, a quanto osservato per la singola popolazione (o per la frazione di quella popolazione che frequenta il territorio amministrativo considerato)
- per le specie può includere territori molto ristretti (es. pelobate) o decisamente ampi (es. avifauna – grandi carnivori) - raramente (se non mai) corrisponde ai siti della rete Natura 2000 o alla regione biogeografica

Lo stato di conservazione di habitat e specie fa riferimento a:

1. la regione biogeografica di riferimento oppure
2. il sito tutelato

perciò è un indice sintetico che basandosi sul grado di conservazione viene attribuito a siti e regioni biogeografiche

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

2.1 - CONTENUTI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

L'obbligo di effettuare la procedura per la valutazione di incidenza riguarda tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, indipendentemente dalla loro collocazione geografica. Con interventi si intendono tutte le attività riportate nell'allegato B non ricomprese in piani o progetti. Non sono soggetti alla procedura per la valutazione di incidenza i piani, i progetti e gli interventi di cui al paragrafo 2.2.

Tutti gli studi per la valutazione di incidenza prevedono l'effettuazione della selezione preliminare (screening). Nei casi in cui siano evidenziate incidenze significative negative su habitat o specie dovrà essere sempre effettuata anche la valutazione appropriata, affinché il piano, progetto o intervento possa avere esito favorevole per l'approvazione.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

2.1.1 SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)

La selezione preliminare si compone di quattro fasi sequenziali che devono essere sempre svolte. La prima fase verifica la necessità di procedere con lo studio in quanto il piano, progetto o intervento non ricade tra quelli soggetti alla procedura per la valutazione di incidenza. La seconda fase descrive il piano, progetto o intervento e ne individua e misura gli effetti. La terza fase verifica se gli effetti si traducano in incidenze significative negative sugli habitat e le specie tutelati nei siti della rete Natura 2000. La quarta fase riassume le informazioni delle precedenti ed è sottoscritta per autenticità dagli estensori dello studio.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Fase 1 – Necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza

Gli estensori dello studio danno evidenza di aver verificato e motivano che il piano, il progetto o l'intervento non è ricompreso tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, poiché rientrante nelle fattispecie previste nel successivo paragrafo 2.2.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Fase 2 – Descrizione del piano, progetto o intervento - individuazione e misura degli effetti

1. Descrizione del piano, progetto o intervento

I piani sono descritti rispetto alle strategie, agli obiettivi, alle azioni, alla normativa introdotta, alle aree in cui si applicano le previsioni precedenti e al periodo di efficacia o validità.

I progetti e gli interventi sono descritti rispetto alle loro finalità, alle aree direttamente interessate, all'uso del suolo nelle aree direttamente interessate, alle caratteristiche dimensionali, al cronoprogramma (per i progetti nel dettaglio di costruzione, funzionamento, dismissione, recupero, per gli interventi in relazione al periodo di durata), all'utilizzo delle risorse (rinnovabili e non rinnovabili), al fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Analogamente, vanno descritte e dettagliate tutte le precauzioni assunte nei piani, progetti o interventi, atte a impedire o attenuare possibili effetti negativi, motivandone le ragioni. Tali dettagli di piani progetti e interventi non si configurano come misure di mitigazione o compensazione definite sulla base del successivo paragrafo 2.1.2.

Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del piano, progetto o intervento sono connessi o necessari ulteriori piani, progetti e interventi e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

Rispetto alle aree in cui si applicano le determinazioni dei piani e alle aree direttamente interessate da progetti e interventi va fornito necessariamente il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

2. Identificazione e misura degli effetti

In relazione ai contenuti del piano, progetto o intervento, ciascuno dei fattori riportati all'allegato B deve essere esaminato per verificarne l'eventuale sussistenza. Per ciascuno dei fattori considerati, l'identificazione degli effetti avviene sulla base delle possibili variazioni delle condizioni in assenza del piano, progetto o intervento e queste (variazioni) dovranno essere descritte facendo riferimento ai seguenti parametri: [1] estensione, [2] durata, [3] magnitudine/intensità, [4] periodicità, [5] frequenza, [6] probabilità di accadimento. Nel caso dei piani tali effetti sono identificati anche con riferimento ai fattori elencati nell'allegato B determinati da piani, progetti e interventi che dal piano esaminato sono consentiti.

Qualora alcuni dei precedenti parametri non fossero calcolabili, deve essere considerata la situazione peggiore possibile in ragione del principio di precauzione e in riferimento a quanto consentito dalle norme ambientali vigenti. In relazione a ciascun fattore individuato deve anche essere indicato se esso derivi da una precauzione, precedentemente descritta, idonea a impedire o attenuare possibili effetti negativi.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti.

Riguardo ai fattori individuati si devono evidenziare e motivare le difficoltà incontrate o le eventuali carenze informative.

Tutte le minacce, pressioni e attività, cui i fattori elencati nell'allegato B fanno riferimento, non esaminate nell'analisi, non sono di conseguenza valutabili e determinano sempre una prescrizione nella valutazione di incidenza e nell'atto approvativo che obbliga il proponente a non svolgere o attuare ulteriori attività rispetto a quanto è stato valutato.

Per ogni fattore riconosciuto deve essere fornito il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

Analisi effetti – software previsionali

Acque

Bahadur R. et al., 2013. Water Contamination Modeling - A Review of the State of the Science. Journal of Water Resource and Protection, 5, 142-155

1) ADCIRC, 2) AQUATOX, 3) Bathtub, 4) BLTM, 5) BRANCH, 6) CE-QUAL-ICM, 7) CE-QUAL-R1, 8) CE-QUAL-RIV1, 9) CE-QUAL-W2, 10) CH3D-WES, 11) CMS, 12) DAFLOW, 13) DELFT3D, 14) DEM, 15) DR3M, 16) DYNLET, 17) EFDC, 18) EHSM3D, 19) EPA Screening Procedures, 20) FETRA, 21) GEOSFM, 22) GNOME, 23) GSSHA, 24) HEC-HMS, 25) HEC-RAS, 26) HSCTM2D, 27) HSPF, 28) ICWater, 29) John Paul's Model, 30) MECCA, 31) MIT Model, 32) OTEQ, 33) OTIS, 34) PRMS, 35) QUAL2K, 36) RAM4, 37) RECOVERY, 38) RIVMOD-H, 39) RMA2, 40) ROMS, 41) SED-2D, 42) SEDZL, 43) SERATRA, 44) SHARC, 45) SWMM, 46) WASP, 47) WIFM-SAL

Analisi effetti – software previsionali

Aria

Eionet - European Topic Centre on Air and Climate Change - Whole model's catalogue:
<http://pandora.meng.auth.gr/mds/strquery.php?wholedb>

1) AUSTAL2000, 2) CALINE4 (CALifornia LINE Source Dispersion Model), 3) CAMx (Comprehensive Air Quality Model with Extensions), 4) CAR-International, 5) CHIMERE, 6) ENVI-met, 7) GEOS-Chem, 8) GLEMOS (Global EMEP Multi-media Modelling System), 9) GRAL (Graz Lagrangian Model), 10) MCCM (Mesoscale Climate-Chemistry Model), 11) METPHOMOD (meteorology and chemistry model), 12) METRAS (MESoskaliges TRANsport und Stroemungsmodell), 13) MILORD (Model for the Investigation of Long Range Dispersion), 14) MM5 (Pennsylvania State University/National Center for Atmospheric Research mesoscale model), 15) OPS (Operational Priority Substances Model), 16) Puff-Particle Model (PPM), 17) RAMS-CEAM (Regional Atmospheric Modeling System), 18) SILAM (Air Quality and Emergency Modelling System), 19) STEM (Sulfur Transport and dEposition Model)

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

3. Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi

Sulla base dei paragrafi 1 e 2 della fase 2 si ricostruiscono i domini massimi spaziali e temporali di influenza del piano, progetto o intervento, quale inviluppo spaziale di tutti i suoi possibili effetti nel tempo. Questa caratterizzazione fornisce i limiti di validità dell'analisi (cfr. colonna "Presenza nell'area oggetto di analisi" nella tabella di valutazione riassuntiva della fase 4).

Rispetto ai limiti spaziali e temporali dell'analisi deve essere fornito il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

4. Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente.

Devono essere identificati tutti gli ulteriori piani, progetti e interventi (già adottati o approvati) i cui effetti si manifestano interamente o parzialmente all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi identificati al precedente paragrafo 3. Di tali effetti si dovrà tener conto al momento delle valutazioni di cui al paragrafo 3 della fase 3.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Fase 3 - Valutazione della significatività degli effetti

1. Identificazione degli elementi siti della rete Natura 2000 interessati

Gli elementi – habitat e specie - dei siti della rete Natura 2000 interessati e i siti stessi sono individuati in quanto localizzati, interamente o parzialmente, all'interno dei limiti massimi sottesi dagli effetti, oppure poiché tali limiti massimi interessano ambiti in cui possono essere presenti popolazioni di specie in diretta connessione con tali siti.

Rispetto alle più recenti conoscenze scientifiche disponibili, opportunamente citate, sono descritti gli habitat e le specie presenti esclusivamente all'interno dei limiti massimi sottesi dagli effetti, tenuto conto della specificità dei luoghi interessati

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

con particolare riferimento a:

- superficie, rappresentatività e grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario;
- dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, ecotipi, pool genici, struttura per classi di età e grado di conservazione delle specie di interesse comunitario ovvero caratteristiche strutturali e funzionali degli ambienti in cui è possibile rinvenire tali popolazioni;
- caratteristiche, struttura e funzioni delle unità ambientali ed ecosistemiche del sito e loro ruolo rispetto ai precedenti habitat e specie di interesse comunitario;
- ruolo e coerenza degli habitat e specie individuati nell'area di analisi rispetto ai siti della rete Natura 2000 della regione biogeografica di riferimento.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Inoltre, rispetto ai formulari standard dei siti interessati, vanno indicati tutti gli habitat e le specie che si trovano al di fuori dei limiti spaziali e temporali dell'analisi e che non possono subire effetti. Per tali habitat e specie l'incidenza significativa negativa sarà nulla (cfr. colonne "Presenza nell'area oggetto di analisi", "Significatività negativa delle incidenze dirette" e "Significatività negativa delle incidenze indirette" nella tabella di valutazione riassuntiva della fase 4).

Eventuali rilievi o dati raccolti per lo studio su habitat, habitat di specie e specie sono eseguiti in accordo con quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.3 e devono essere forniti nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

Rispetto agli elementi soprariportati si devono evidenziare e motivare le difficoltà incontrate o le eventuali carenze informative.

Modifiche alla cartografia degli habitat

Circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle Valutazioni di incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio, prot. n. 250930 del 08/05/2009)

<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/normativa-regionale-2009>

La circolare esplicativa: i presupposti

Un corretto utilizzo delle cartografie approvate negli studi per la Valutazione di Incidenza prevede la verifica sul campo della congruità della situazione in essere al momento dello studio, con quella degli habitat in precedenza determinati sulla base degli studi promossi dalla Giunta Regionale.

Nell'effettuare lo studio per la Valutazione di Incidenza si possono presentare alcune problematiche durante i sopralluoghi in campo per la verifica della congruità della situazione al momento dello studio con le cartografie degli habitat e habitat di specie approvate dalla Giunta Regionale.

La circolare esplicativa: ambiti di applicazione

1. la situazione è mutata poiché gli habitat sono naturalmente cambiati;
2. la situazione è mutata a causa di fattori di pressione antropica, non dipendenti dal piano progetto o intervento oggetto dello studio per la Valutazione di Incidenza;
3. l'analisi di maggior dettaglio rispetto alle specifiche tecniche di cui alla D.G.R. del 17 aprile 2007, n. 1066 permette di distinguere, confermare o rettificare in maniera più accurata le tipologie degli habitat;
4. la cartografia approvata dalla Giunta Regionale non è congruente con le tipologie riscontrate sul campo e si può ipotizzare una imprecisione della cartografia approvata.

La circolare esplicativa: modalità operative

Caso 1 – cause naturali

- l'elaborazione di una cartografia degli habitat e habitat di specie, oggettiva della mutata situazione, avendo cura di specificare i fattori naturali che ne hanno determinato il cambiamento (riferirsi ai fattori di cui alla Decisione 2011/484/Ue)
- tale studio va inserito nel punto 1, della fase 3 della selezione preliminare di cui all'allegato A della D.G.R. 2299/14 e consegnata su supporto digitale secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/07, compresi i rilievi fitosociologici georeferenziati di supporto

Esempio: dinamica fluviale

La circolare esplicativa: modalità operative

Caso 2 – cause fattori antropici

- l'elaborazione di una cartografia degli habitat e habitat di specie, oggettiva della mutata situazione, avendo cura di specificare i fattori antropici che ne hanno determinato il cambiamento secondo quanto riportato nelle "Note esplicative per la compilazione del formulario standard – Allegato E
- tale studio va inserito nel punto 1, della fase 3 della selezione preliminare di cui all'allegato A della D.G.R. 2299/14 e consegnata su supporto digitale secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/07, compresi i rilievi fitosociologici georeferenziati di supporto

Esempio: messa in sicurezza

La circolare esplicativa: modalità operative

Caso 3 – analisi di maggior dettaglio

- l'elaborazione di una cartografia degli habitat e habitat di specie, oggettiva della differente classificazione, avendo cura di evidenziare la scala dei rilievi;
- tale studio va inserito nel punto 1, della fase 3 della selezione preliminare di cui all'allegato A della D.G.R. 2299/14 e consegnata su supporto digitale secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/07, compresi i rilievi fitosociologici georeferenziati di supporto

Esempio: risoluzione superfici a mosaico

La circolare esplicativa: modalità operative

Caso 4 – imprecisione della cartografia adottata

- elaborazione di una cartografia degli habitat e habitat di specie, oggettiva della differente classificazione
- tale studio va inserito nel punto 1, della fase 3 della selezione preliminare di cui all'allegato A della D.G.R. 2299/14 e consegnata su supporto digitale secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/07, compresi i rilievi fitosociologici georeferenziati di supporto


Esempio: limiti degli habitat non rispondenti alla conformazione del territorio (urbanizzato)

La circolare esplicativa e il parere istruttorio

Nel verbale di istruttoria tecnica finalizzata all'approvazione dello specifico piano, progetto o intervento e della relativa Valutazione di Incidenza, gli uffici competenti danno atto degli eventuali cambiamenti della cartografia degli habitat e habitat di specie, chiarendo quale sia il riferimento fitosociologico corretto da tenere in considerazione per l'area in esame, verificando:

- l'aggiornamento della cartografia degli habitat (tutti i poligoni interessati dalla variazione);
- le considerazioni ecosistemiche in riferimento all'approccio fitosociologico (specie diagnostiche, sinecologia, spettro biologico, spettro corologico, sincorologia, frequenze e classi di presenza, sintassonomia)
- l'analisi della copertura del suolo e dell'uso del suolo (serie storiche, change detection)

Rilievo fitosociologico



| Geometria | Valore |
|------------|--|
| 0 | rilievi_fitosociologici |
| NUM_RIL | 18 |
| (Azioni) | |
| (Derivato) | |
| ALLEANZA | Molinion caeruleae |
| ALT_VEG | 0,3 |
| ALT_V_A1 | 0 |
| ALT_V_A2 | 0 |
| ALT_V_B1 | 0 |
| ALT_V_B2 | 0 |
| ALT_V_C | 0,3 |
| ASS_AGG | aggr. a Molinia caerulea subsp. caerulea |
| CLASSE | Molinio-Arrhenatheretea |
| COP_VEG | 90 |
| COP_V_A1 | 0 |
| COP_V_A2 | 0 |
| COP_V_B1 | 0 |
| COP_V_B2 | 0 |
| COP_V_C | 90 |
| COP_V_D | 0 |
| DATA | 2004 |
| DENLOC | Torbiera Marcesina di sopra |
| FIS_STR | Praterie igrofile e palustri |
| FOTO | 1 |
| NOTE_ELAB | |
| NOTE_RIL | |
| NUM_RIL | 18 |
| ORDINE | Molinietalia |
| RILEV | Erika Leuzinger |
| SPEC_AL2 | 0 |
| SUBASS | non definita |
| SUP_RIL | 50 |



| ril. n° 18 | | |
|--------------|--|---|
| habitat 6410 | | |
| C | <i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>Caerulea</i> | 4 |
| | <i>Valeriana dioica</i> | + |
| | <i>Festuca trichophylla</i> | 1 |
| | <i>Deschampsia caespitosa</i> | 1 |
| | <i>Cirsium palustre</i> | + |
| | <i>Agrostis tenuis</i> | + |
| | <i>Ranunculus acris</i> | + |
| | <i>Trollius europaeus</i> | + |
| | <i>Galium album</i> | + |
| | <i>Potentilla erecta</i> | 2 |
| | <i>Carex lepidocarpa</i> | 1 |
| | <i>Carex panicea</i> | + |
| | <i>Parnassia palustris</i> | + |
| | <i>Briza media</i> | + |
| | <i>Equisetum variegatum</i> | + |
| | <i>Carex flacca</i> | 1 |
| | <i>Ranunculus montanus</i> | + |
| | <i>Luzula multiflora</i> | + |
| | <i>Carex pallescens</i> | 2 |
| | <i>Calluna vulgaris</i> | 1 |
| | <i>Nardus stricta</i> | 1 |
| | <i>Trichophorum caespitosum</i> | + |
| | <i>Viola palustris</i> | + |
| | <i>Hypericum maculatum</i> | + |
| | <i>Cruciata glabra</i> | + |
| | <i>Veronica officinalis</i> | + |

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

2. Indicazioni e vincoli derivanti dalla normative vigenti e dagli strumenti di pianificazione

In riferimento alla integrità e coerenza della rete Natura 2000, agli habitat e alle specie interessati dall'analisi, deve essere data evidenza del rispetto della normativa vigente, della coerenza con piani adottati e approvati e, in dettaglio, della coerenza con le indicazioni derivanti dalle misure di conservazione nazionali e regionali e dagli eventuali piani di gestione dei siti interessati.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

3. Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono

Ciascuno degli habitat e specie all'interno dell'area di analisi deve essere messo in relazione con gli effetti individuati al paragrafo 2 della fase 2. Se ci sono habitat e specie che non possono subire tali effetti deve essere spiegato il motivo per cui essi non sono vulnerabili. Per gli habitat e specie non vulnerabili l'incidenza significativa negativa è nulla (cfr. colonne "Significatività negativa delle incidenze dirette" e "Significatività negativa delle incidenze indirette" nella tabella di valutazione riassuntiva della fase 4).

Le metodologie utilizzate per la valutazione della vulnerabilità agli effetti determinati dal piano, progetto o intervento devono essere esplicite e documentate in riferimento al grado di conservazione anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto".

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Per ciascun habitat e specie deve essere indicato se l'effetto è [1] diretto o indiretto, [2] a breve o a lungo termine, [3] durevole o reversibile, e [4] deve essere definito in relazione alle diverse fasi del cronoprogramma di attuazione del piano, progetto o intervento.

Inoltre, rispetto a tutti gli effetti individuabili dal paragrafo 4 della fase 2 e dall'azione congiunta di più effetti descritti in precedenza, deve essere indicato per ciascun habitat, habitat di specie e specie se l'effetto sia [5] isolato o agisca in sinergia con altri effetti, e se l'effetto [6] possa essere cumulativo o sinergico con quello di altri piani, progetti o interventi.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

4. Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie.

Per ciascun habitat e specie deve essere quantificato e motivato, sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti rispetto agli effetti individuati, se l'effetto sia negativo e se l'effetto sia significativo. L'effetto è una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dell'area di analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano progetto o intervento che si sta valutando.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

La verifica del grado di conservazione degli habitat comprende tre sottocriteri: i) il grado di conservazione della struttura, ii) il grado di conservazione delle funzioni, iii) la possibilità di ripristino.

Il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con quanto previsto dal manuale d'interpretazione degli habitat (e ogni altra informazione scientifica integrativa pertinente al contesto analizzato) e con lo stesso tipo di habitat in altri siti della medesima regione biogeografica.

Il grado di conservazione delle funzioni verifica: a) il mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi, b) le capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli.

La possibilità di ripristino indica fino a che punto sia sostenibile il ripristino di un habitat e verifica: a) la fattibilità da un punto di vista scientifico, b) se il ripristino è economicamente giustificato tenendo conto del grado di minaccia e della rarità dell'habitat.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

La verifica del grado di conservazione delle specie comprende due sottocriteri: i) il grado di conservazione degli habitat di specie, ii) la possibilità di ripristino.

Il grado di conservazione degli habitat di specie individua il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie attraverso la valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione ai bisogni biologici di una specie.

Per ciascun habitat di specie vengono verificate e valutati la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni (gli elementi relativi all'ecologia e alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali sia per quelle vegetali) dell'habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata.

La possibilità di ripristino indica fino a che punto sia sostenibile il ripristino di un habitat di specie, includendo una valutazione della possibilità di vita della popolazione considerata, e verifica: a) la fattibilità da un punto di vista scientifico, b) se il ripristino è economicamente giustificato tenendo conto del grado di minaccia e della rarità dell'habitat di specie.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

I criteri in base ai quali sono riconosciuti i diversi livelli di significatività degli effetti (incidenza non significativa – bassa – media – alta) con riferimento agli habitat e alle specie devono essere espressamente indicati e descritti. Parimenti, le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti devono essere espresse e documentate, anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto “giudizio esperto”.

Qualora siano riconosciute incidenze significative basse, medie o alte devono essere forniti gli areali nei quali ciascun habitat e specie interessati subiscono tali effetti nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Fase 4 – Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare

Le informazioni rilevate e le determinazioni assunte nelle fasi 1, 2 e 3 della selezione preliminare sono sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato

Dati identificativi del piano, progetto o intervento

Intestazione – Titolo // Proponente – Committente // Autorità procedente // Autorità competente all'approvazione // Professionisti incaricati dello studio // Comuni interessati // Descrizione sintetica // Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati // Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti congiunti

Valutazione della significatività degli effetti

Esito dello studio di selezione preliminare e sintesi della valutazione circa gli effetti negativi sul sito o sulla regione biogeografica // Consultazione con gli Organi ed Enti competenti, soggetti interessati e risultati della consultazione

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Dati raccolti per l'elaborazione – Bibliografia

Livello di completezza delle informazioni // Responsabili della verifica // Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati

Tabella di valutazione riassuntiva di habitat e specie Habitat / Specie(sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)

Presenza nell'area oggetto di analisi // Significatività negativa delle incidenze dirette // Significatività negativa delle incidenze indirette // Presenza di effetti sinergici e cumulativi

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Dichiarazione firmata

La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione.

E indicare, datare e sottoscrivere una delle seguenti alternative:

1. con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

oppure

2. le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi sono possibili pertanto risulta necessario procedere con la valutazione appropriata.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

In caso di informazioni ritenute incerte dall'autorità competente o qualora si ricorra a metodi soggettivi di previsione, quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere l'obbligo a effettuare un monitoraggio, in ossequio a un programma di monitoraggio redatto nei modi e nei termini prescritti nel successivo paragrafo 2.1.3. Tale monitoraggio tiene conto degli habitat e delle specie presenti e del relativo grado di conservazione precedente all'efficacia o all'attuazione del piano, progetto o intervento, e utilizza metodi che permettono di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti.

In tutti quei casi in cui non è certa l'assenza di incidenza significativa negativa, l'autorità competente ha comunque la facoltà sia di richiedere eventuali precisazioni e integrazioni al fine di effettuare le verifiche ritenute necessarie, sia di richiedere il completamento della procedura di valutazione di incidenza con la valutazione appropriata, motivando tale richiesta esclusivamente in relazione alla tutela degli habitat e delle specie inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

2.1.2 VALUTAZIONE APPROPRIATA

La valutazione appropriata esamina le soluzioni alternative al piano, progetto o intervento, le eventuali misure di mitigazione e, esclusivamente nei casi in cui sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, le eventuali misure di compensazione in deroga a quanto disposto dalla Direttiva 92/43/Cee e dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

All'autorità competente per la valutazione di incidenza spetta la valutazione di:

...

2) piani, progetti o interventi che prevedono **misure di compensazione** di cui all'articolo 5, comma 9, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

...

D.G.R. 2299/2014 – Allegato B

Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce

Si riporta di seguito l'elenco di pressioni, minacce e attività da utilizzare per uniformare tutte le informazioni pertinenti al grado di conservazione di habitat e specie nei siti della rete Natura 2000, con riferimento agli esiti degli studi per la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/Cee.

Tale elenco è stato elaborato dalla DG Ambiente e dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e pubblicato nel portale di riferimento della Commissione europea a seguito della decisione di esecuzione della Commissione, del 11 luglio 2011, concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000 [notificata con il numero C(2011) 4892; Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30-07-2011 pag. 0039 – 0070]. Questo elenco di codici è lo stesso utilizzato per la rendicontazione degli effetti delle attività sul grado di conservazione di habitat e specie ai sensi dell'articolo 17 della direttiva Habitat.

L'elenco di riferimento è esclusivamente in lingua inglese ed è stato tradotto in una versione italiana per favorirne una corretta applicazione.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato B

L'individuazione di ciascuno degli effetti di piani, progetti e interventi è ricondotta a tali fattori e per ciascuno di essi sono esplicitati, quando pertinente, tutti i seguenti parametri: estensione, durata, magnitudine-intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento.

Nelle tabelle che seguono sono riportati tutti i fattori introdotti da DG Ambiente e Agenzia europea dell'ambiente (AEA). Tutti i fattori vanno verificati, indicando chiaramente se possano manifestarsi o meno.

In riferimento al calcolo delle aree dove si manifestano eventuali effetti, per i codici identificati con le lettere A, B, C, D, E, F, G e J, è riportato esclusivamente il perimetro dove la pressione, la minaccia o l'attività sono previsti, ovvero quello direttamente determinato dal piano, progetto o intervento. Va inoltre indicato per ciascun fattore se vi sia la possibilità di inquinamento, riportando tutti i fattori interessati rispetto ai codici identificati con le lettere H ed I. Per i codici identificati con le lettere H ed I va calcolata l'area massima di influenza sulla base di modelli o sulla base del principio di precauzione, va inoltre riportato l'elenco di tutti i fattori di cui alle lettere A-G e J che li hanno determinati.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato B

Qualora alcuni dei parametri non fossero calcolabili, va considerata la situazione peggiore possibile in ragione del principio di precauzione con rispetto alle norme ambientali vigenti.

I fattori descritti dai codici identificati con le lettere K, L, M, XO, XE e U vanno calcolati esclusivamente se hanno determinato l'elaborazione del piano, progetto o intervento oggetto dello studio per la valutazione di incidenza. In tali casi l'area di influenza corrisponde al perimetro dove la pressione o la minaccia sono state rilevate.

Qualora vi siano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che giustificano la possibilità di manifestarsi di alcuni degli effetti individuati, ciò va indicato in relazione a ciascun fattore, secondo una delle seguenti possibilità:

- salute umana;
- sicurezza pubblica;
- conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato B

Riguardo ai fattori individuati si devono evidenziare e motivare le difficoltà incontrate o le eventuali carenze informative.

Rispetto a ciascuno dei fattori va fornito necessariamente il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici secondo le correnti specifiche cartografiche regionali.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato C

FORMULARIO PER LA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 92/43/Cee

STATO MEMBRO: ITALIA

DATA:

**Informazioni alla Commissione europea
ai sensi dell'articolo 6 della direttiva Habitat (Dir. 92/43/Cee)**

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA PER:

- informazione parere
(art. 6(4).1) (art. 6(4).2)

Autorità Competente:

Indirizzo:

Responsabile:

Tel., fax, e-mail:

D.G.R. 2299/2014 – Allegato D

SITI RICADENTI INTERAMENTE O PARZIALMENTE IN UN'AREA NATURALE PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE, COME DEFINITA DALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N.394

Nel caso in cui l'area di analisi dello studio per la valutazione di incidenza coinvolga i seguenti siti, l'autorità competente per l'approvazione del piano, progetto o intervento invia all'Ente gestore dell'Area Naturale Protetta lo studio per la valutazione di incidenza, le autocertificazioni degli estensori dello studio, gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto o intervento entro 7 (sette) giorni dal loro ricevimento. L'elenco è stato stilato sulla base del D.M. 27 aprile 2010 n. 115 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che approva il VI elenco ufficiale delle aree protette ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato F

MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA

DI RESPONSABILITÀ SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

La/Il sottoscritta/o, incaricata/o dalla ditta proponente il piano / progetto / intervento, di elaborare il presente studio per la valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., dichiara che gli atti ed elaborati di cui si compone il predetto studio, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all'esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il progetto, come disciplinati dal D.lvo 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Dichiara di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione del presente studio.

Dichiara e garantisce, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l'amministrazione regionale da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di terzi, derivanti da ogni eventuale violazione del D.lvo n. 30/2005 e della L. 633/1941.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato F

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lvo 30.6.2003, n. 196, dichiara di aver preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e internazionali in ordine all'utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio, da parte di persone ritratte e direttamente o indirettamente coinvolte.

Riconosce alla Regione del Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato G

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

La/Il sottoscritta/o || nata/o a || prov. || il || e residente in || nel Comune di || prov. || CAP || tel. || fax || email || in qualità di || del piano – progetto – intervento denominato

DICHIARA

(barrare e compilare quanto di pertinenza)

- di essere iscritto nell'albo, registro o elenco || tenuto dalla seguente amministrazione pubblica
- di appartenere all'ordine professionale
- di essere in possesso del titolo di studio di || rilasciato da || il
- di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualifica tecnica

E ALTRESÌ

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano, dal progetto o dall'intervento in esame.

DATA || FIRMA

Allegati alla presentazione

1. valutazione appropriata
2. programma di monitoraggio
3. normativa relativa al danno ambientale e ai reati penali
4. elenco degli habitat di interesse comunitario riconosciuti sul territorio regionale
5. elenco delle specie di interesse comunitario riconosciuti sul territorio regionale
6. specie tutelate dalla L.R. 53/1974

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

2.1.2 VALUTAZIONE APPROPRIATA

La valutazione appropriata esamina le soluzioni alternative al piano, progetto o intervento, le eventuali misure di mitigazione e, esclusivamente nei casi in cui sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, le eventuali misure di compensazione in deroga a quanto disposto dalla Direttiva 92/43/Cee e dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

I - Soluzioni alternative

Nell'esame delle soluzioni sono considerate le possibili alternative, anche rispetto ai fattori che determinano la possibilità di incidenze significative negative, aventi effetti diversi sull'integrità dei siti e degli habitat, habitat di specie e specie presenti. La possibilità di non procedere con il piano, progetto o intervento (opzione zero) deve essere sempre analizzata e valutata in questa fase ed è considerata soluzione alternativa.

Le soluzioni alternative sono analizzate ciascuna secondo lo schema della selezione preliminare (fasi 2 e 3). Le soluzioni devono quindi essere comparate fra di loro e con l'alternativa considerata e analizzata nella precedente selezione preliminare, rispetto a ciascun habitat, habitat di specie e specie interessati dall'incidenza significativa negativa. Nell'esame comparativo è preferita, di norma, la soluzione che non manifesta o manifesta minori incidenze significative negative sugli habitat, sulle specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 interessati, a prescindere da altri criteri di valutazione, quali ad esempio quelli economici, che non possono essere considerati prevalenti su quelli ecologici determinati dalle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Le soluzioni alternative possono, ad esempio, includere:

- la modifica delle norme di piano o delle aree su cui ha efficacia;
- diverse localizzazioni, ubicazioni o percorsi alternativi;
- diverse dimensioni o impostazioni di sviluppo;
- processi alternativi;
- diverse scansioni spazio-temporali;
- la realizzazione di una sola parte o la realizzazione con dimensioni inferiori;
- differenti modalità di realizzazione e di gestione.

Qualora la soluzione alternativa prescelta non presenti alcuna incidenza significativa negativa su habitat e specie, la valutazione appropriata si conclude riportando gli esiti secondo lo schema descritto nella sezione denominata “Sintesi delle informazioni ed esito della valutazione appropriata”. Se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta evidenzia ancora incidenze significative negative, la valutazione appropriata prosegue con l’individuazione delle misure di mitigazione per tutti gli habitat e le specie interessati da incidenze significative negative.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

II – Misure di mitigazione

Le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o cancellare gli effetti negativi del piano, del progetto o dell'intervento, sia nella fase di attuazione o realizzazione, sia dopo il suo completamento. Esse non sono direttamente previste dal piano, progetto o intervento, ma sono identificate in ragione della valutazione appropriata. Tali misure garantiscono che le incidenze negative accertate non siano significative e pregiudizievoli del buono stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000. Le misure di mitigazione devono essere riferite a ciascun fattore di alterazione che implica incidenze significative negative, tra quelli di cui all'allegato B, e ne deve essere evidenziata l'efficacia in termini qualitativi e quantitativi. È necessario evidenziare, anche in questo caso, le incertezze e le eventuali lacune nelle informazioni disponibili.

Ogni misura di mitigazione proposta deve basarsi su principi scientifici che ne garantiscono l'efficacia. La descrizione della misura di mitigazione deve chiarire dettagliatamente in che modo la stessa eviterà o ridurrà gli effetti negativi che sono stati identificati, definendo le condizioni e i valori di riferimento da conseguire per mantenere l'effetto al di sotto della soglia di significatività.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

La descrizione di ciascuna misura di mitigazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti argomenti:

- il responsabile dell'attuazione;
- le modalità di finanziamento;
- i fattori di cui all'allegato B coinvolti e la definizione dei parametri che caratterizzano gli effetti a seguito delle misure di mitigazione proposte;
- la fattibilità tecnica-scientifica e l'efficacia;
- le modalità di attuazione;
- l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione;
- la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione;
- i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie, da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di mitigazione;
- le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
- la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al piano, progetto o intervento;

[continua]

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

- il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura, redatto secondo quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.3;
- le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
- le probabilità di esito positivo;
- le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia.

Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del piano, del progetto o dell'intervento.

Qualora la soluzione alternativa prescelta con le mitigazioni adottate non presenti alcuna incidenza significativa negativa su habitat e specie, la valutazione appropriata si conclude riportando gli esiti secondo lo schema descritto nella sezione denominata "Sintesi delle informazioni ed esito della valutazione appropriata". Se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta anche con le mitigazioni identificate presenta ancora incidenze significative negative, la valutazione appropriata prosegue, qualora vi siano i presupposti, con l'individuazione delle misure di compensazione per tutti gli habitat e le specie interessati.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Si noti bene che, nel caso permangano incidenze significative negative su habitat e specie di proposti Siti di Interesse Comunitario (pSIC), le sentenze della Corte di Giustizia europea (cfr. ad es. C-117/03, C-244/05) indicano che il regime di protezione appropriata applicabile ai siti che figurano in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione europea, in forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva 92/43/Cee, prevede che gli Stati membri non autorizzino interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti, pertanto in tali casi non è possibile approvare o autorizzare il piano, progetto o intervento con il procedimento descritto al successivo paragrafo III.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

III - Misure di compensazione

Rispetto a quanto disposto dalla Direttiva 92/43/Cee e dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., le misure di compensazione configurano una deroga che permette all'autorità competente di approvare o autorizzare un piano, progetto o intervento, anche se esso pregiudicherà i siti della rete Natura 2000 manifestando incidenze significative negative sugli habitat e le specie. Le misure di compensazione sono applicabili solo a condizioni rigorose e in circostanze eccezionali. L'accertamento delle condizioni in cui la deroga può essere applicata è soggetta ad interpretazione restrittiva dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Le misure di compensazione sono formulate esclusivamente quando si possa dimostrare l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e non sono ipotizzabili ulteriori soluzioni alternative praticabili o risulta impossibile adottare adeguate misure di mitigazione che evitino l'incidenza significativa negativa. L'interesse pubblico è rilevante se si tratta di un interesse a lungo termine.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sono a lungo termine, come gli interessi sociali fondamentali, e sono adeguatamente identificati in anticipo dalle politiche pubbliche attraverso le proprie norme o nei propri piani e programmi.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Essi si riferiscono a situazioni dove i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

- nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
- nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
- nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.

I progetti e gli interventi proposti da soggetti privati possono essere considerati per soddisfare questo requisito solo quando si configurano come interessi pubblici dimostrati.

Qualora la realizzazione di un piano, progetto o intervento possa pregiudicare l'integrità di un sito Natura 2000 che ospita habitat o specie prioritari e tali habitat e specie sono interessati, questi possono essere giustificati solo se i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico riguardano:

- salute e sicurezza pubblica;
- conseguenze di fondamentale importanza per l'ambiente;
- altri motivi imperativi che sono sottoposti al parere obbligatorio della Commissione europea, secondo quanto espresso nella seconda parte del paragrafo 4 dell'art. 6 della direttiva 92/43/Cee e al comma 10 dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Delle misure di compensazione sono sempre informati il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Commissione europea attraverso il formulario di cui all’allegato C della presente D.G.R.

Per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata, le misure di compensazione proposte per un piano, progetto o intervento sono almeno corrispondenti agli effetti negativi riscontrati sulle specie e sugli habitat interessati e devono:

- contribuire alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di interesse comunitario all'interno della regione biogeografica coinvolta nello Stato membro interessato;
- mantenere in proporzioni comparabili gli habitat e le specie di interesse comunitario;
- fornire funzioni comparabili a quelle che avevano giustificato la scelta del sito, in particolare per quanto riguarda la distribuzione biogeografica adeguata.

È considerata buona pratica attuare le misure di compensazione il più vicino possibile alla zona interessata, al fine di massimizzare le possibilità di tutelare la coerenza globale della rete Natura 2000. Se questo non è possibile, è necessario giustificare le priorità applicate quando si individuano le località che soddisfano i requisiti.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Inoltre, le misure di compensazione dovrebbero essere attuate prima del manifestarsi degli effetti negativi. Se questo non è pienamente realizzabile, sono richieste compensazioni aggiuntive per le perdite temporanee che si hanno nel frattempo.

Le misure di compensazione possono prevedere uno o più dei seguenti elementi:

- il miglioramento del grado di conservazione di un habitat o di un habitat di specie della medesima tipologia di quella che verrà alterata, per una superficie pari o superiore;
- il miglioramento del grado di conservazione di una specie in riferimento alla medesima metapopolazione di quella che sarà alterata, per un numero di individui pari o superiore;
- il recupero di un sito attualmente in uno stato di conservazione non soddisfacente caratterizzato da habitat o habitat di specie della medesima tipologia di quella che sarà alterata;
- la creazione di un habitat o di un habitat di specie di interesse comunitario di superficie pari o superiore a quella che sarà alterata, sia all'interno dei siti della rete Natura 2000, sia in un'area per la quale si propone l'inserimento nella rete Natura 2000;
- l'ampliamento di sito della rete Natura 2000 già esistente o la proposta di istituzione di un nuovo sito, in cui siano presenti, con il medesimo grado di conservazione, gli habitat e le specie che subiscono incidenza significativa negativa.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

La descrizione di ciascuna misura di compensazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti argomenti:

- il responsabile dell'attuazione;
- le modalità di finanziamento;
- la fattibilità tecnica-scientifica e l'efficacia;
- le modalità di attuazione;
- l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione;
- la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione;
- i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di compensazione;
- le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
- la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al piano, progetto o intervento;
- il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura, redatto secondo quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.3;
- le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
- le probabilità di esito positivo;
- le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Nell'insieme, il proponente o l'autorità procedente deve dimostrare, come presupposto per il ricorso alla deroga, che tutte le seguenti condizioni effettivamente sussistano:

- l'alternativa presentata per l'approvazione è la meno dannosa per l'integrità dei siti Natura 2000;
- non esiste altra alternativa possibile che non pregiudichi l'integrità dei siti Natura 2000;
- sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- tutte le misure di mitigazione necessarie sono state previste e adottate;
- tutte le misure di compensazione necessarie sono state previste e adottate.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

IV - Sintesi delle informazioni ed esito della valutazione appropriata

A conclusione della fase di valutazione appropriata le informazioni rilevate e le determinazioni assunte sono sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato.

Dati identificativi del piano, progetto o intervento

Intestazione – Titolo // Proponente – Committente // Autorità procedente // Autorità competente all'approvazione // Professionisti incaricati dello studio // Comuni interessati // Descrizione sintetica // Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati // Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti congiunti

Valutazione della significatività degli effetti

Esito dello studio di valutazione appropriata e sintesi della valutazione circa effetti negativi sul sito o sulla regione biogeografica // Consultazione con gli Organi ed Enti competenti, soggetti interessati e risultati della consultazione

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Soluzioni alternative

Soluzioni alternative (indicando quella prescelta) // Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili // Motivi per cui è stato concluso che vi è la mancanza di ulteriori soluzioni alternative

Misure di mitigazione

Misure di mitigazione adottate // Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili // Habitat e specie interessati // Oneri finanziari // Cronoprogramma delle attività previste

Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ([1] motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, compresi quelli di natura sociale o economica (in assenza di habitat / specie prioritari) [2] salute umana [3] sicurezza pubblica [4] conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente [5] altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico // Descrizione delle motivazioni // Riferimenti normativi o riferimenti ai piani e programmi che identificano i riconosciuti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Misure di compensazione

Misure di compensazione adottate // Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili // Habitat e specie interessati // Oneri finanziari //

Cronoprogramma delle attività previste

Dati raccolti per l'elaborazione – Bibliografia

Fonte dei dati // Livello di completezza delle informazioni // Responsabili della verifica // Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati

Tabella di valutazione riassuntiva di habitat e specie

Indicazione della soluzione alternativa considerata

Habitat / Specie(sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati) // Presenza nell'area oggetto di analisi // Significatività negativa delle incidenze dirette // Significatività negativa delle incidenze indirette // Presenza di effetti sinergici e cumulativi // Mitigazioni / Compensazioni

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Dichiarazione firmata

La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione.

E indicare, datare e sottoscrivere una delle seguenti alternative:

1. con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 attraverso la soluzione alternativa prescelta.

oppure

2. con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 attraverso la soluzione alternativa prescelta e con l'attuazione delle idonee misure di mitigazione.

oppure

3. accertate le conclusioni negative dello studio per la valutazione di incidenza, in mancanza di soluzioni alternative rispetto a quella prospettata, attestati i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, attuate le idonee misure di mitigazione e di compensazione, è possibile realizzare il piano, il progetto o l'intervento.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

2.1.3 PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

In caso di informazioni non sufficienti rispetto agli habitat e alle specie di interesse comunitario, il proponente può ricorrere ad un programma di monitoraggio per integrare il proprio studio per la valutazione di incidenza con nuove evidenze scientifiche. Il programma di monitoraggio, redatto secondo le indicazioni di seguito riportate, è sottoposto all'autorità regionale per la valutazione di incidenza che provvede a esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante.

Parimenti, nel caso in cui le informazioni fornite con gli studi siano ritenute incerte dall'autorità competente o qualora si ricorra a metodi soggettivi di previsione, quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione conterrà sempre l'obbligo allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo le indicazioni di seguito riportate. In tali casi l'autorità competente invia il programma di monitoraggio all'autorità regionale per la valutazione di incidenza che provvede a esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante, prima che il piano, progetto o intervento possa manifestare i propri effetti. Nei casi in cui si ricorra a metodi soggettivi di previsione, quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", il proponente può presentare all'autorità competente, contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza, anche il programma di monitoraggio.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Le attività di monitoraggio dovranno essere svolte sotto la responsabilità e direzione di un soggetto o ente terzo rispetto a quelli coinvolti direttamente o indirettamente nell'attuazione di piani, progetti e interventi e rispetto a coloro che hanno redatto lo studio per la valutazione di incidenza, fatti salvi i casi di monitoraggi propedeutici alla redazione dello studio medesimo.

Il programma di monitoraggio dovrà essere articolato rispetto ai seguenti argomenti:

1. il responsabile del monitoraggio, indicando anche tutte le figure professionali necessarie ad effettuare i monitoraggi e rilievi;
2. gli obiettivi, ossia la definizione degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia da verificare, individuando il grado di conservazione di riferimento e i valori attesi per habitat e specie, influenza e intensità di ciascun fattore di pressione e minaccia in atto e i valori attesi;
3. i metodi e tecniche di monitoraggio utilizzate, fornendo anche le adeguate istruzioni per la raccolta dei dati e le eventuali schede di raccolta dati sul campo e definendo i criteri per l'individuazione dei valori soglia e per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
4. il disegno sperimentale, stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma complessivo dei monitoraggi;

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

5. i metodi e le tecniche di analisi dei dati, fissando chiaramente come saranno espressi i risultati del monitoraggio, compresi eventuali risultati intermedi attesi;
6. i metodi utilizzati per la determinazione degli errori e per gestire le incertezze rispetto al punto 5.;
7. i metodi di valutazione della conformità dei monitoraggi rispetto ai valori soglia e ai valori attesi e in relazione agli effetti concomitanti non derivanti dal piano, progetto o intervento monitorato;
8. i criteri di redazione delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, le tempistiche di presentazione dei dati bruti e delle elaborazioni;
9. le schede di monitoraggio per tutti gli habitat, le specie e per tutti i fattori di pressione e minaccia da verificare;
10. le ulteriori informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio;
11. i database georiferiti per l'archiviazione dei dati, comprensivi della localizzazione delle aree monitorate.

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

Il monitoraggio effettuato sulla base di tale programma deve tenere conto anche degli habitat e delle specie presenti e del relativo grado di conservazione precedente all'efficacia o all'attuazione del piano, progetto o intervento, e deve utilizzare metodi che permettono di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti. I dati risultanti dal monitoraggio sono forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza necessariamente anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

Qualora in relazione al piano, progetto o intervento, il monitoraggio evidenzi la possibilità di incidenze significative negative in precedenza non segnalate, il proponente o l'autorità procedente individua le possibili misure atte a scongiurare il verificarsi di tali incidenze e le comunica all'autorità regionale per la valutazione di incidenza che provvede all'esame degli studi elaborati e alla formulazione del provvedimento che integra la precedente valutazione di incidenza. Nel caso, invece, che le incidenze significative negative si manifestino si dovrà procedere secondo quanto disposto nella parte VI del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

N o r m a t i v a

Il D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii. (Danno ambientale - art. 300 e seguenti) nel solo caso in cui le norme e i dispositivi provvedimenti non siano rispettati (notizia di reato, ecc.)

D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 modifica del codice penale - reati di "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e di "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" (direttiva 2008/99/CE): inserisce due nuovi articoli: l'art. **727-bis** relativo alle specie e l'art. **733-bis** relativo agli habitat

N o r m a t i v a

Art. 727-bis. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una **quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie**. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una **quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie**

N o r m a t i v a

Art. 733-bis. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo **stato di conservazione**, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 -bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli).

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 -bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat)

N o r m a t i v a

Il decreto ha anche introdotto sanzioni se i reati sono commessi da **aziende o enti**:

per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria è moltiplicata per **250 volte**

per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione è moltiplicata **da 150 a 250 volte**

l'importo dovrà essere fissato di volta in volta dal giudice sulla base delle condizione economiche e patrimoniali di chi commette il reato

N o r m a t i v a

L. 68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

CODICE PENALE: TITOLO VI-bis DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:

- 1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- 2) **dell'ecosistema, della biodiversità**, anche agraria, **della flora o della fauna selvatica**.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

N o r m a t i v a

L. 68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

Art. 452-ter. - (Disastro ambientale). - Chiunque, **in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative**, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sè illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituisce disastro ambientale **l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema** o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

N o r m a t i v a

L. 68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

Art. 452-quater. - (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 452-quinquies. - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale ad alta radioattività o che se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- 2) **dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.**

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

N o r m a t i v a

L. 68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

Art. 452-sexies. - (Impedimento del controllo). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-septies. - (Circostanze aggravanti). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

N o r m a t i v a

L. 68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

Art. 452-octies. - (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-septies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica **e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.**

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a un anno, a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso.

N o r m a t i v a

L. 68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

Art. 452-novies. - (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-sexies e 452-septies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 452-decies. - (Ripristino dello stato dei luoghi). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

N o r m a t i v a

L. 68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE SETTIMA - DISCIPLINA
SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN
MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 318-bis. - (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

N o r m a t i v a

L. 68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

Art. 318-ter. - (Prescrizioni). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile, a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

N o r m a t i v a

L. 68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

Art. 318-quater. - (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

N o r m a t i v a

L. 68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

Art. 318-quinquies. - (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

N o r m a t i v a

L. 68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

Art. 318-sexies. - (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, delle presenti norme.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

N o r m a t i v a

L. 68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

Art. 318-septies. - (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-octies. - (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte

Tipi di habitat di interesse comunitario [76]

1 di 18

La varietà degli habitat qui riportata è solo una parte del patrimonio vegetazionale (e non). A parte gli ambienti antropizzati, mancano le fasce ecotonali e molti altri habitat fondamentali per le specie tutelate

1. Habitat costieri e vegetazioni alofitiche [9]
2. Dune marittime e interne [7]
3. Habitat d'acqua dolce [9]
4. Lande e arbusteti temperati [3]
5. Arbusteti di sclerofille [1]
6. Formazioni erbose naturali e seminaturali [11]
7. Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse [8]
8. Habitat rocciosi e grotte [9]
9. Foreste [19]

1. Habitat costieri e vegetazioni alofitiche

2 di 18

- 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
- 1130 Estuari
- 1140 Distese fangose o sabbiose
- 1150* Lagune costiere

- 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

- 1310 Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose
- 1320 Prati di Spartina (*Spartinion maritimae*)

- 1410 Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)
- 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)

2. D u n e m a r i t t i m e e i n t e r n e

3 di 18

- 2110 Dune mobili embrionali
- 2120 Dune mobili del cordone litoraneo con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)
- 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grige)
- 2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*

- 2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*
- 2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.
- 2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

3. Habitat d'acqua dolce

4 di 18

31. Acque stagnanti

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*

3160 Laghi e stagni distrofici naturali

3. Habitat d'acqua dolce

5 di 18

32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p. e *Bidention* p.p.

4. Lande e arbusteti temperati

6 di 18

4060 Lande alpine e boreali

4070* Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum*
(*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.

5. A r b u s t e t i d i s c l e r o f i l l e

7 di 18

5130 Formazione di *Juniperus communis* su lande o prati calcarei

6. Formazioni erbose naturali e seminaturali

8 di 18

61. Formazioni erbose naturali

6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile
dell'*Alyso-Sedion albi*

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6. Formazioni erbose naturali e seminaturali

9 di 18

62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco Brometalia*) (* stupenda fioritura di orchidee)

6230* Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

62A0 Prati asciutti submediterraneo-orientali (*Scorzoneretalia villosae*)

6. Formazioni erbose naturali e seminaturali

10 di 18

64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte

6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)

6420 Praterie mediterranee di alte erbe igrofile del *Molinio Holoschoenion*

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile

6. Formazioni erbose naturali e seminaturali

11 di 18

65. Formazioni erbose mesofile

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520 Praterie montane da fieno

7. Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse

12 di 18

71. Torbiere acide di sfagni

7110* Torbiere alte attive

7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di
rigenerazione naturale [non cartografato]

7140 Torbiere di transizione e instabili

7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*

7. Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse

13 di 18

72. Paludi basse calcaree

7210* Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del
Caricion davallianae

7220* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino
(*Cratoneurion*)

7230 Torbiere basse alcaline

7240* Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris
atrofuscae*

8. Habitat rocciosi e grotte

14 di 18

81. Ghiaioni

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale
(*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini
(*Thlaspietea rotundifolii*)

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

8. Habitat rocciosi e grotte

15 di 18

82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo*

Scleranthion o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*

8240* Pavimenti calcarei

83. Altri habitat rocciosi

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

8340 Ghiacciai permanenti

91. Foreste dell'Europa temperata

9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*

9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*

9140 Faggeti subalpini dell'Europa Centrale con *Acer* e
Rumex arifolius

9150 Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del
Cephalanthero-Fagion

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa
Centrale del *Carpinion betuli*

9170 Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio*
Acerion

91. Foreste dell'Europa temperata

91D0* Torbiere boschive

91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

91K0 Foreste illiriche di faggio (*Aremonio-Fagion*)

91L0 Foreste illiriche di querce e carpino bianco (*Erythronio-Carpinion*)

91AA* Boschi orientali di quercia bianca

92. Foreste mediterranee caducifoglie

9260 Foreste di *Castanea sativa*

92A0 Foreste a galleria a *Salix alba* e *Populus alba*

93. Foreste di querce sempreverdi

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

94. Foreste di conifere delle montagne temperate

9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea*
(*Vaccinio-Piceetea*)

9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*

95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche

9530* Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici

Specie Flora

49 entità

1 di 1

Scapania carinthiaca [II]; *Sphagnum magellanicum* [V]; *Sphagnum palustre* [V]; *Sphagnum subnitens* [V]; *Sphagnum subsecundum* [V]; *Sphagnum warnstorffii* [V]; *Buxbaumia viridis* [II]; *Hamatocaulis vernicosus* [II]; *Orthotrichum rogeri* [II]; *Dicranum viride* [II]; *Leucobryum glaucum* [V]; *Diphasiastrum alpinum* [V]; *Diphasiastrum complanatum* [V]; *Lycopodiella inundata* [V]; *Lycopodium annotinum* [V]; *Lycopodium clavatum* [V]; *Huperzia selago* [V]; *Marsilea quadrifolia* [II-IV]; *Cypripedium calceolus* [II-IV]; *Liparis loeselii* [II-IV]; *Anacamptis pyramidalis* [II-IV]; *Himantoglossum adriaticum* [II-IV]; *Spiranthes aestivalis* [IV]; *Gladiolus palustris* [II-IV]; *Galanthus nivalis* [V]; *Ruscus aculeatus* [V]; *Stipa veneta* [II-IV]; *Saxifraga berica* [II-IV]; *Saxifraga tombeanensis* [II-IV]; *Linum maritimum* [II-IV]; *Erucastrum palustre* [II-IV]; *Daphne petraea* [II-IV]; *Kosteletzkya pentacarpos* [II-IV]; *Armeria helodes* [II-IV]; *Gypsophila papillosa* [II-IV]; *Salicornia veneta* [II-IV]; *Primula spectabilis* [IV]; *Gentiana lutea* [V]; *Euphrasia marchesettii* [II-IV]; *Adenophora liliifolia* [II-IV]; *Campanula morettiana* [IV]; *Campanula scheuchzeri* [II-IV]; *Physoplexis comosa* [IV]; *Artemisia genipi* [V]; *Arnica montana* [V]; *Eryngium alpinum* [II-IV]; *Cladonia ciliata* [V]; *Cladonia mitis* [V]; *Cladonia rangiferina* [V]

Specie

Invertebrati

35 entità

1 di 1

Corallium rubrum [V]; Vertigo genesii [II]; Vertigo geyeri [II]; Vertigo moulinsiana [II]; Vertigo angustior [II]; Helix pomatia [V]; Lithophaga lithophaga [IV]; Pinna nobilis [IV]; Microcondylaea compressa [V]; Unio elongatulus [V]; Astacus astacus [V]; Austropotamobius pallipes [II-V]; Gomphus flavipes [IV]; Ophiogomphus cecilia [II-IV]; Leucorrhinia pectoralis [II-IV]; Saga pedo [IV]; Lucanus cervus [II]; Osmoderma eremita [II-IV]; Cerambyx cerdo [II-IV]; Rosalia alpina [II-IV]; Morimus funereus [II]; Eriogaster catax [II-IV]; Proserpinus proserpina [IV]; Parnassius apollo [IV]; Parnassius mnemosyne [IV]; Zerynthia polyxena [IV]; Lycaena dispar [II-IV]; Phengaris arion [IV]; Euphydryas aurinia [II]; Erebia calcaria [II-IV]; Coenonympha oedippus [II-IV]; Lopinga achine [IV]; Euplagia quadripunctaria [II]; Arytrura musculus [II-IV]; Centrostephanus longispinus [IV]

Specie Pesci

20 entità

1 di 1

Lampetra zanandreai [II-V]; Petromyzon marinus [II]; Acipenser naccarii [II-IV]; Alosa agone [II-V]; Alosa fallax [II-V]; Barbus meridionalis [II-V]; Barbus plebejus [II-V]; Protochondrostoma genei [II]; Chondrostoma soetta [II]; Telestes souffia [II]; Rutilus pigus [II-V]; Cobitis bilineata [II]; Sabanejewia larvata [II]; Coregonus lavaretus [V]; Salmo marmoratus [II]; Thymallus thymallus [V]; Aphanius fasciatus [II]; Cottus gobio [II]; Knipowitschia panizzae [II]; Pomatoschistus canestrinii [II]

Specie

Anfibi-rettili

25 entità

1 di 1

Salamandra atra [IV]; *Salamandra atra aurorae* [II-IV]; *Salamandra atra pasubiensis* [II-IV]; *Triturus carnifex* [II-IV]; *Proteus anguinus* [II-IV]; *Bombina variegata* [II-IV]; *Pelobates fuscus insubricus* [II-IV]; *Bufo viridis* [IV]; *Hyla intermedia* [IV]; *Rana dalmatina* [IV]; *Rana latastei* [II-IV]; *Rana temporaria* [V]; *Pelophylax synkl. esculentus* [V]; *Emys orbicularis* [II-IV]; *Testudo hermanni* [II-IV]; *Caretta caretta* [II-IV]; *Iberolacerta horvathi* [IV]; *Lacerta bilineata* [IV]; *Podarcis muralis* [IV]; *Podarcis siculus* [IV]; *Hierophis viridiflavus* [IV]; *Coronella austriaca* [IV]; *Zamenis longissimus* [IV]; *Natrix tessellata* [IV]; *Vipera ammodytes* [IV]

Specie Uccelli

104 entità

1 di 2

Cygnus olor [IIB]; *Anser fabalis* [IIA]; *Anser albifrons* [IIB]; *Anser anser* [IIA-IIIB]; *Anas penelope* [IIA-IIIB]; *Anas strepera* [IIA]; *Anas crecca* [IIA-IIIB]; *Anas platyrhynchos* [IIA-IIIA]; *Anas acuta* [IIA-IIIB]; *Anas querquedula* [IIA]; *Anas clypeata* [IIA-IIIB]; *Netta rufina* [IIB]; *Aythya ferina* [IIA-IIIB]; *Aythya nyroca* [I]; *Aythya fuligula* [IIA-IIIB]; *Bucephala clangula* [IIB]; *Mergus merganser* [IIB]; *Bonasa bonasia* [I-IIB]; *Lagopus mutus* [I-IIA-IIIB]; *Tetrao tetrix* [I-IIB]; *Tetrao urogallus* [I-IIB-IIIB]; *Alectoris graeca* [I-IIA]; *Alectoris rufa* [IIA-IIIA]; *Perdix perdix* [IIA-IIIA]; *Coturnix coturnix* [IIB]; *Phasianus colchicus* [IIA-IIIA]; *Gavia stellata* [I]; *Gavia arctica* [I]; *Phalacrocorax pygmeus* [I]; *Botaurus stellaris* [I]; *Ixobrychus minutus* [I]; *Nycticorax nycticorax* [I]; *Ardeola ralloides* [I]; *Egretta garzetta* [I]; *Egretta alba* [I]; *Ardea purpurea* [I]; *Ciconia ciconia* [I]; *Platalea leucorodia* [I]; *Pernis apivorus* [I]; *Milvus migrans* [I]; *Circaetus gallicus* [I]; *Circus aeruginosus* [I]; *Circus cyaneus* [I]; *Circus pygargus* [I]; *Aquila chrysaetos* [I]; *Falco vespertinus* [I]; *Falco columbarius* [I]; *Falco peregrinus* [I]; *Rallus aquaticus* [IIB]; *Porzana porzana* [I]; *Porzana parva* [I]; *Crex crex* [I]; *Gallinula chloropus* [IIB]; *Fulica atra* [IIA-IIIB]

Specie Uccelli

104 entità

2 di 2

Haematopus ostralegus [IIB]; *Himantopus himantopus* [I]; *Recurvirostra avosetta* [I]; *Burhinus oedicephalus* [I]; *Glareola pratincola* [I]; *Charadrius alexandrinus* [I]; *Pluvialis apricaria* [I-IIB-IIIB]; *Pluvialis squatarola* [IIB]; *Vanellus vanellus* [IIB]; *Gallinago gallinago* [IIA-IIIB]; *Scolopax rusticola* [IIA-IIIB]; *Numenius arquata* [IIB]; *Tringa totanus* [IIB]; *Larus ridibundus* [IIB]; *Larus melanocephalus* [I]; *Sterna albifrons* [I]; *Gelochelidon nilotica* [I]; *Sterna sandvicensis* [I]; *Sterna hirundo* [I]; *Columba livia* [IIA]; *Columba palumbus* [IIA-IIIA]; *Streptopelia decaocto* [IIB]; *Streptopelia turtur* [IIB]; *Bubo bubo* [I]; *Glaucidium passerinum* [I]; *Aegolius funereus* [I]; *Caprimulgus europaeus* [I]; *Alcedo atthis* [I]; *Coracias garrulus* [I]; *Picus canus* [I]; *Dryocopus martius* [I]; *Picoides tridactylus* [I]; *Calandrella brachydactyla* [I]; *Lullula arborea* [I]; *Alauda arvensis* [IIB]; *Anthus campestris* [I]; *Turdus merula* [IIB]; *Turdus pilaris* [IIB]; *Turdus philomelos* [IIB]; *Turdus iliacus* [IIB]; *Turdus viscivorus* [IIB]; *Sylvia nisoria* [I]; *Lanius collurio* [I]; *Lanius minor* [I]; *Garrulus glandarius* [IIB]; *Pica pica* [IIB]; *Corvus monedula* [IIB]; *Corvus corone* [IIB]; *Sturnus vulgaris* [IIB]; *Emberiza hortulana* [I]

Specie

Mammiferi

44 entità

1 di 1

Rhinolophus euryale [II-IV]; *Rhinolophus ferrumequinum* [II-IV];
Rhinolophus hipposideros [II-IV]; *Myotis bechsteinii* [II-IV]; *Myotis blythii*
[II-IV]; *Myotis capaccinii* [II-IV]; *Myotis daubentonii* [IV]; *Myotis*
emarginatus [II-IV]; *Myotis myotis* [II-IV]; *Myotis mystacinus* [IV]; *Myotis*
nattereri [IV]; *Pipistrellus kuhlii* [IV]; *Pipistrellus nathusii* [IV]; *Pipistrellus*
pipistrellus [IV]; *Pipistrellus pygmaeus* [IV]; *Nyctalus lasiopterus* [IV];
Nyctalus leisleri [IV]; *Nyctalus noctula* [IV]; *Hypsugo savii* [IV]; *Eptesicus*
nilssonii [IV]; *Eptesicus serotinus* [IV]; *Vespertilio murinus* [IV];
Barbastella barbastellus [II-IV]; *Plecotus auritus* [IV]; *Plecotus austriacus*
[IV]; *Plecotus macrobullaris* [IV]; *Miniopterus schreibersii* [II-IV]; *Tadarida*
teniotis [IV]; *Lepus timidus* [V]; *Dryomys nitedula* [IV]; *Muscardinus*
avellanarius [IV]; *Hystrix cristata* [IV]; *Canis aureus* [V]; *Canis lupus* [II-
IV-V]; *Ursus arctos* [II-IV]; *Mustela putorius* [V]; *Lutra lutra* [II-IV];
Martes martes [V]; *Felis silvestris* [IV]; *Lynx lynx* [II-IV-V]; *Monachus*
monachus [II-IV]; *Tursiops truncatus* [II-IV]; *Capra ibex* [V]; *Rupicapra*
rupicapra [V]

Specie

L. R. 53 / 1974

- articolo 5 della legge regionale n. 53 del 1974 è vietata durante tutto l'anno nel territorio regionale la cattura di uova e girini di tutte le specie di Anfibi
- articolo 6 della legge regionale n. 53 del 1974: sono considerate protette tutte le specie di muschi, di licheni, di erbe e di arbusti che hanno diffusione naturale e spontanea in tutti i territori classificati montani o in territori classificati comprensori di bonifica montana o comunque sottoposti al vincolo idrogeologico della regione.
- articolo 7 della legge regionale n. 53 del 1974 è vietata la raccolta delle seguenti specie di piante o di parti di esse: Fam. *Santalaceae* (*Osyris alba*), Fam. *Carophyllaceae* (*Gypsophila papillosa*, gen. *Dianthus*), Fam. *Nymphaceae* (*Nymphaea alba*, *Nuphar lutea*), Fam. *Ranunculaceae* (*Helleborus niger*, *Callianthemum kernerarum*, *Anemone narcissiflora*, *Anemone sylvestris*, *Pulsatilla alpina*, *Pulsatilla montana*, *Clematis alpina*, gen. *Aquilegia*), Fam. *Paeoniaceae* (gen. *Paeonia*), Fam. *Droseraceae* (gen. *Drosera*), Fam. *Saxifragaceae* (*Saxifraga*), Fam. *Rosaceae* (*Potentilla nitida*), Fam. *Leguminosae* (*Spartium junceum*), Fam. *Geraniaceae* (*Geranium argenteum*), Fam. *Rutaceae* (*Haplophyllum patavinum*, *Dictamnus albus*), Fam. *Anacardiaceae* (*Pistacia terebinthus*), Fam. *Aquifoliaceae* (*Ilex aquifolium*), Fam. *Thymeleaceae* (gen. *Daphne*), Fam. *Cistaceae* (gen. *Cistus*), Fam. *Trapaceae* (*Trapa natans*), Fam. *Ericaceae* (*Erica arborea*, *Rhodothamnus chamaecistus*, *Arbustus unedo*), Fam. *Primulaceae* (*Primula spectabilis*, *Primula auricula*, *Cortusa matthioli*), Fam. *Oleaceae* (*Phyllyrea latifolia*), Fam. *Gentianaceae* (gen. *Gentiana*), Fam. *Apocynaceae* (*Trachomitum venetum*), Fam. *Boraginaceae* (*Moltkia suffruticosa*, *Omphalodes verna*), Fam. *Labiates* (*Teucrium scorodonia*, *Teucrium flavum*), Fam. *Scrophulariaceae* (gen. *Digitalis*, gen. *Pederota*, gen. *Pedicularis*), Fam. *Campanulaceae* (*Campanula erinus*, *Campanula alpina*, *Campanula petraea*, *Campanula cervicaria*, *Campanula thyrsoides*, *Campanula morettiana*, *Campanula rainerii*, *Physoplexis comosa*), Fam. *Asteraceae* (*Leontopodium alpinum*, gen. *Achillea* - esclusa *A. millefolium* -, *Artemisia genipi*, *Artemisia laxa*, *Artemisia nitida*, *Rhaponticum scariosum*, *Echinops ritro* var. *australis*), Fam. *Liliaceae* (*Asphodelus fistulosus*, gen. *Lilium*, *Paradisea liliastrum*, *Hemerocallis lilio-asphodelus*), Fam. *Iridaceae* (*Iris cengialti*, *Iris sibirica*, *Iris graminea*, *Gladiolus palustris*, *Gladiolus imbricantus*), Fam. *Typhaceae* (*Thypha minima*), Fam. *Orchidaceae* (tutte le specie)
- è vietata la raccolta allo stato arbustivo di: *Pinus cembra*, gen. *Betula*, gen. *Sorbus*, gen. *Quercus*, gen. *Laburnum*, *Taxus baccata*
- sono sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione o l'asportazione della pianta o di altra parte di essa